

## A — Attività del Tribunale di primo grado nel 2007

di Marc Jaeger, presidente del Tribunale

Il 2007 è stato un anno di cambiamento e di transizione per il Tribunale di primo grado delle Comunità europee. Due nuovi membri, il sig. T. Tchipev e il sig. V. Ciucă hanno integrato il collegio all'inizio dell'anno, a seguito dell'allargamento dell'Unione europea alla Repubblica di Bulgaria e alla Romania. Nel mese di settembre del 2007, il presidente, sig. B. Vesterdorf, membro del Tribunale sin dalla sua creazione nel 1989 e presidente da quasi 10 anni, ha lasciato le sue funzioni ed è stato sostituito dal sig. S. Frimodt Nielsen. Allo stesso tempo, i giudici R. García-Valdecasas y Fernández, anche egli membro del Tribunale sin dalla sua creazione, J. Pirrung e H. Legal, i cui mandati giungevano a termine, sono stati sostituiti dai sig.ri S. Soldevila Fragoso, A. Dittrich e L. Truchot. Infine, il Tribunale, così ricomposto, ha eletto il suo nuovo presidente nella persona del sig. M. Jaeger.

Inoltre, il Tribunale ha adottato le sue prime decisioni nella sua qualità di giudice competente in materia di impugnazione delle decisioni delle camere giurisdizionali create in applicazione dell'art. 220, secondo comma, CE e dell'art. 225 A CE, introdotti dal trattato di Nizza. Malgrado il suo nome, il Tribunale di primo grado è quindi competente a conoscere delle impugnazioni proposte contro le decisioni del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea, secondo le modalità previste agli artt. 9-13 dell'allegato I allo statuto della Corte di giustizia. Tale nuovo tipo di contenzioso è stato attribuito, per il momento, a una sezione ad hoc, la Sezione delle impugnazioni, composta dal presidente del Tribunale e, secondo un sistema di rotazione, da quattro presidenti di sezione.

L'anno trascorso è stato contrassegnato dalla pronuncia di due sentenze da parte della Grande Sezione del Tribunale, nelle cause *Microsoft/Commissione*<sup>(1)</sup> e *API/Commissione*<sup>(2)</sup>. La trattazione di tali cause, e in particolare della prima di queste, ha necessitato, da parte dei tredici membri di tale formazione, la valutazione di problemi economici e giuridici complessi e delicati.

Dal punto di vista statistico, 522 cause sono state proposte nel corso di quest'anno, il che costituisce un aumento significativo rispetto al 2006 (432 cause proposte). Per contro, il numero di cause concluse è diminuito (397 rispetto alle 436 nel 2006). Occorre, nondimeno, rilevare che il numero di cause concluse mediante sentenza è aumentato (247 rispetto alle 227 del 2006) come anche quello delle domande di provvedimenti provvisori concluse (41 rispetto alle 24 nel 2006). Oltre alle importanti risorse destinate alla trattazione della causa *Microsoft/Commissione* e all'assenza, a differenza degli anni precedenti, di grandi gruppi di cause identiche o connesse, la diminuzione delle cause concluse risulta dal fatto che, più in generale, i ricorsi proposti dinanzi al Tribunale si caratterizzano per una complessità e diversità continuamente crescenti. Ciò non toglie che, a causa dello squilibrio tra le cause proposte e quelle concluse, il numero di cause pendenti è aumentato, comportando quindi il rischio di un allungamento della durata delle procedure.

(<sup>1</sup>) Sentenza del Tribunale 17 settembre 2007, causa T-201/04.

(<sup>2</sup>) Sentenza del Tribunale 12 settembre 2007, causa T-36/04.

Cosciente di tale situazione, il Tribunale ha iniziato una profonda riflessione sul proprio funzionamento e sulle proprie modalità di lavoro al fine di migliorare la propria efficienza. In tale ambito, il Tribunale ha ritenuto necessario, sin da subito, modificare la sua organizzazione e ciò, specificamente, al fine di trarre al meglio profitto dall'aumento del numero dei suoi membri. Quindi, a partire dal 25 settembre 2007, il Tribunale è composto da otto sezioni, formate da tre giudici o, qualora l'importanza della causa lo giustifichi, da cinque giudici (Sezione ampliata).

Le considerazioni che seguono, relative all'attività giurisdizionale del Tribunale, sono finalizzate a dare un'idea, necessariamente selettiva, della ricchezza della giurisprudenza e della complessità delle questioni che il Tribunale è stato chiamato a risolvere.

## I. Contenzioso della legittimità

### *Ricevibilità dei ricorsi proposti ai sensi degli artt. 230 CE e 232 CE*

#### 1. Atti impugnabili

Costituiscono atti o decisioni che possono formare oggetto di un ricorso di annullamento ai sensi dell'art. 230 CE i provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi di chi li impugna, modificandone in misura rilevante la situazione giuridica <sup>(3)</sup>.

Nella sentenza *Akzo Nobel Chemicals e Akcros Chemicals/Commissione* <sup>(4)</sup>, il Tribunale dichiara che, quando un'impresa invoca la riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti al fine di opporsi al sequestro di un documento, la decisione con la quale la Commissione respinge tale richiesta produce effetti giuridici nei confronti di detta impresa e costituisce dunque un atto impugnabile. Siffatta decisione, infatti, nega all'impresa il beneficio di una tutela prevista dal diritto comunitario e riveste un carattere definitivo e indipendente dalla decisione finale che potrebbe constatare un'infrazione alle norme di concorrenza. Inoltre il Tribunale dichiara che, quando la Commissione, senza aver adottato una decisione formale, sequestra un documento che l'impresa interessata qualifica come riservato, tale atto materiale implica necessariamente una decisione tacita, la quale deve poter essere oggetto di un ricorso di annullamento.

Per contro, nell'ordinanza *Vodafone España e Vodafone Group/Commissione* <sup>(5)</sup>, il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso proposto contro la lettera di osservazioni inviata dalla Commissione all'autorità di regolamentazione spagnola, ai sensi dell'art. 7, n. 3, della direttiva 2002/21 <sup>(6)</sup>, a seguito della notifica da parte di quest'ultima di un progetto di

<sup>(3)</sup> Sentenza della Corte 11 novembre 1981, causa 60/81, *IBM/Commissione*, Racc. pag. 2639.

<sup>(4)</sup> Sentenza del Tribunale 17 settembre 2007, cause riunite T-125/03 e T-253/03.

<sup>(5)</sup> Ordinanza del Tribunale 12 dicembre 2007, causa T-109/06.

<sup>(6)</sup> Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108, pag. 33).

misure concernenti talune imprese in posizione dominante collettiva sul mercato spagnolo delle comunicazioni mobili. Il Tribunale rifiuta qualunque analogia con le procedure applicabili in materia di aiuti di Stato e di controllo delle concentrazioni. Esso considera, infatti, che tale lettera rientri in un procedimento di consultazione e non in un regime di autorizzazione posto che, in particolare, il mancato avvio da parte della Commissione della fase d'esame approfondito della misura in questione non può essere assimilato ad un'approvazione del progetto di misura notificato.

Nella causa *Paesi Bassi/Commissione* <sup>(7)</sup>, il governo olandese aveva chiesto alla Commissione, sul fondamento dell'art. 95, n. 4, CE di prendere posizione sulla questione della portata dell'ambito di applicazione di una direttiva. A tale riguardo, il Tribunale ha considerato che l'art. 95, n. 4, CE non può rappresentare il fondamento di una domanda di uno Stato membro diretta a che la Commissione adotti una decisione sulla portata dell'armonizzazione effettuata da una direttiva comunitaria e/o sulla compatibilità di una normativa nazionale con una siffatta direttiva. Poiché, secondo tale disposizione, la decisione di procedere a una notifica per ottenere un'autorizzazione in via derogatoria spetta unicamente allo Stato membro interessato e, inoltre, visto che nessuna disposizione della direttiva conferisce alla Commissione il potere di decidere sulla sua interpretazione, una presa di posizione di detta istituzione sull'ambito di applicazione della misura di armonizzazione di cui trattasi rappresenta una mera opinione, che non vincola le competenti autorità nazionali e non è idonea a formare l'oggetto di un ricorso.

Nell'ordinanza *Commune de Champagne e a./Consiglio e Commissione* <sup>(8)</sup>, il Tribunale dichiara irricevibile il ricorso mediante il quale talune persone fisiche e giuridiche svizzere chiedevano l'annullamento della decisione del Consiglio relativa all'approvazione dell'accordo internazionale tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera relativo agli scambi di prodotti agricoli. Il Tribunale evidenzia che un atto unilaterale della Comunità non può far sorgere diritti e obblighi al di fuori del territorio comunitario come definito dall'art. 299 CE. Solo l'accordo internazionale, il quale non può essere oggetto di ricorso, può produrre effetti giuridici sul territorio svizzero, secondo le modalità specifiche dell'ordinamento giuridico di tale Stato e una volta ratificato secondo le procedure che ad esso sono applicabili. Quindi, la decisione impugnata è priva di qualunque effetto giuridico sul territorio svizzero e non è dunque idonea a modificare la situazione giuridica dei ricorrenti su tale territorio.

Infine, nella causa *Italia/Commissione* <sup>(9)</sup>, la Repubblica italiana chiedeva l'annullamento di una lettera della Commissione che imponeva la previa produzione di talune informazioni quale condizione per il riconoscimento di alcune domande di pagamento che essa aveva presentato nell'ambito dei fondi strutturali comunitari. Il Tribunale ha dichiarato che la tesi della Repubblica italiana, secondo cui la lettera in questione le infliggeva una sanzione consistente nel mancato versamento dei pagamenti richiesti sino al ricevimento di tali informazioni, equivaleva, nella sostanza, a denunciare uno stato di inerzia perpetuata dalla Commissione. Orbene, se tale inerzia era illegittima, in quanto contraria alle

<sup>(7)</sup> Sentenza del Tribunale 8 novembre 2007, causa T-234/04.

<sup>(8)</sup> Ordinanza del Tribunale 3 luglio 2007, causa T-212/02.

<sup>(9)</sup> Sentenza del Tribunale 12 dicembre 2007, causa T-308/05.

disposizioni che regolano i fondi strutturali, la Repubblica italiana, per contestarla, avrebbe dovuto proporre un ricorso per carenza ai sensi dell'art. 232 CE e non un ricorso di annullamento.

## 2. Legittimazione ad agire — Incidenza individuale

Secondo una giurisprudenza costante, le persone fisiche e giuridiche diverse dai destinatari di una decisione possono sostenere che essa le riguarda individualmente solo se detta decisione le lede a causa di determinate qualità loro personali o di una situazione di fatto che le caratterizza rispetto a chiunque altro e, quindi, le contraddistingue in modo analogo ai destinatari <sup>(10)</sup>.

Nell'ordinanza *Galileo Lebensmittel/Commissione* <sup>(11)</sup>, il Tribunale ha stabilito che, per riconoscere la legittimazione ad agire di un ricorrente, la sua appartenenza a un gruppo ristretto doveva combinarsi con un obbligo di protezione specifico della Commissione nei confronti di tale gruppo. Più precisamente, l'elemento determinante per identificare i singoli individualmente interessati da un atto di portata generale consiste nella protezione specifica di cui essi beneficiano a titolo del diritto comunitario.

La causa *Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia/Commissione* <sup>(12)</sup>, in cui la ricorrente chiedeva l'annullamento della disposizione di un regolamento che limitava il diritto di utilizzare il nome «Tocai friulano», ha permesso al Tribunale di chiarire in quali circostanze un ricorrente poteva fondare la sua legittimazione ad agire sui principi sanciti dalla Corte nella sentenza *Codorníu/Consiglio* <sup>(13)</sup>. Il Tribunale ha dichiarato che, nella fattispecie, alla ricorrente, a differenza che nel caso dell'impresa Codorníu, non era proibito da una disposizione di portata generale utilizzare un diritto di proprietà intellettuale che aveva registrato e utilizzato tradizionalmente per un lungo periodo prima dell'adozione di tale atto. Infatti, il nome «Tocai friulano» non costituisce un'indicazione geografica in quanto tale che rientra tra i diritti di proprietà intellettuale e che beneficia di una protezione a tale titolo.

Il Tribunale ha anche precisato che l'interesse generale che una regione, in quanto ente competente per le questioni di indole economica e sociale nel suo territorio, poteva avere ad ottenere un risultato favorevole alla prosperità economica di questo non è, di per sé, sufficiente affinché essa venga considerata individualmente interessata. Inoltre, le prerogative legislative e regolamentari che possono eventualmente competere ad un ente di diritto pubblico di uno Stato membro diverso dallo Stato non sono di per sé idonee a conferirgli un interesse individuale a chiedere l'annullamento di una disposizione di diritto comunitario che non incide sulla portata delle sue competenze, giacché, in linea di principio, tali prerogative non sono esercitate dalla persona giuridica che ne dispone nel proprio interesse.

<sup>(10)</sup> Sentenza della Corte 15 luglio 1963, causa 25/62, *Plaumann/Commissione*, Racc. pag. 195, in particolare pag. 220.

<sup>(11)</sup> Ordinanza del Tribunale 28 agosto 2007, causa T-46/06 (oggetto di impugnazione, causa C-483/07 P).

<sup>(12)</sup> Ordinanza del Tribunale 12 marzo 2007, causa T-417/04, *Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia/Commissione*.

<sup>(13)</sup> Sentenza della Corte 18 maggio 1994, causa C-309/89, Racc. pag. I-1853.

Infine, nella causa *Alrosa/Commissione* <sup>(14)</sup>, la ricorrente chiedeva l'annullamento della decisione mediante la quale la Commissione aveva reso vincolanti gli impegni assunti dalla De Beers, impresa in posizione dominante, di limitare e poi di cessare i suoi acquisti di diamanti grezzi presso la ricorrente. Esaminando d'ufficio la ricevibilità del ricorso, il Tribunale dichiara che la ricorrente è individualmente interessata da tale decisione, in quanto questa è stata adottata a conclusione di un procedimento cui la ricorrente aveva partecipato in modo determinante, è intesa a porre fine alla relazione commerciale che quest'ultima intratteneva da lunga data con la De Beers ed è atta ad incidere sostanzialmente sulla sua posizione concorrenziale sul mercato della fornitura e della produzione di diamanti grezzi.

### 3. Interesse ad agire

Nella causa *Pergan Hilfstoffe für industrielle Prozesse/Commissione* <sup>(15)</sup>, la ricorrente impugnava la decisione del consigliere-auditore della Commissione che aveva respinto la sua domanda di trattamento riservato di taluni passaggi di una decisione della Commissione (la «decisione perossidi») che conteneva alcuni riferimenti al ruolo della ricorrente nell'ambito di una serie di intese su taluni mercati dei perossidi organici. Tuttavia, essendo le azioni nei confronti della ricorrente prescritte, la Commissione non aveva menzionato, nel dispositivo della decisione perossidi, la partecipazione di tale impresa all'infrazione. Il Tribunale respinge l'eccezione sollevata dalla Commissione secondo cui la ricorrente, che non aveva impugnato la decisione perossidi, non aveva interesse ad agire contro la decisione del consigliere-auditore. Esso dichiara, per contro, che l'annullamento di tale decisione potrebbe procurare un beneficio alla ricorrente in quanto la Commissione dovrebbe tener conto dell'interesse legittimo della ricorrente a che le informazioni di cui trattasi non vengano divulgate. Peraltro, la mera circostanza che la pubblicazione di tali informazioni abbia già avuto luogo non può far venir meno l'interesse della ricorrente ad agire, dato che la loro continua divulgazione, mediante il sito Internet della Commissione, non cessa di ledere la reputazione della ricorrente, il che costituisce un interesse esistente ed effettivo.

Nella causa *Ufex e a./Commissione* <sup>(16)</sup> le ricorrenti impugnavano la decisione della Commissione che aveva respinto la loro denuncia. Il loro interesse ad agire era contestato nel senso che, secondo le parti intervenienti a sostegno della Commissione, quest'ultima, anche in caso di annullamento dell'atto impugnato, non avrebbe potuto constatare la violazione denunciata in quanto l'eccessiva durata dell'intero procedimento amministrativo avrebbe leso i diritti della difesa di tali parti. A tale riguardo, il Tribunale dichiara che l'interesse ad agire di un ricorrente che ha proposto un ricorso di annullamento contro una decisione della Commissione recante rigetto della denuncia da lui proposta contro un comportamento atto a costituire un abuso di posizione dominante può essergli negato solo in casi eccezionali, specificamente solo se si può stabilire con certezza che la Commissione non era in grado di adottare una decisione di constatazione di un'infrazione imputabile all'impresa in posizione dominante chiamata in causa.

<sup>(14)</sup> Sentenza del Tribunale 11 luglio 2007, causa T-170/06.

<sup>(15)</sup> Sentenza del Tribunale 12 ottobre 2007, causa T-474/04.

<sup>(16)</sup> Sentenza del Tribunale 12 settembre 2007, causa T-60/05.

#### 4. Ricevibilità in materia di aiuti di Stato

##### a) Nozione di interessato

Diverse decisioni adottate nel 2007 hanno permesso al Tribunale di precisare l'applicazione della giurisprudenza <sup>(17)</sup> secondo cui una parte interessata ai sensi dell'art. 88, n. 2, CE dispone della legittimità ad agire per l'annullamento di una decisione adottata al termine della fase preliminare d'esame degli aiuti prevista dall'art. 88, n. 3, CE, al fine di salvaguardare i propri diritti procedurali.

Con l'ordinanza *SID/Commissione* <sup>(18)</sup>, il Tribunale ha negato la qualità di parte interessata ad un sindacato di marinai che aveva presentato una denuncia relativa a talune misure fiscali applicabili ai marinai impiegati a bordo di navi iscritte sul registro internazionale danese. Infatti, né il sindacato dei marinai né i suoi membri erano concorrenti dei beneficiari della misura di cui trattasi. Se è vero che organismi che rappresentano i lavoratori dell'impresa beneficiaria di un aiuto possono, in quanto interessati, presentare alla Commissione le loro osservazioni su considerazioni di ordine sociale, ciò non toglie che, nella fattispecie, gli eventuali aspetti sociali risultavano dall'instaurazione di tale registro e non dalle misure fiscali controverse, le uniche esaminate dalla Commissione, al fine di valutarne la compatibilità con il mercato comune. Gli aspetti sociali relativi a tale registro presentavano quindi solo un legame indiretto con la decisione impugnata.

Nella sentenza *Fachvereinigung Mineralfaserindustrie/Commissione* <sup>(19)</sup>, il Tribunale, dopo aver constatato che i membri della ricorrente erano parti interessate legittimate ad agire per la difesa dei loro diritti procedurali e che la ricorrente sollevava effettivamente un motivo relativo al fatto che la Commissione avrebbe dovuto avviare la procedura formale d'esame prevista dall'art. 88, n. 2, CE, a causa del fatto che essa stava incontrando serie difficoltà quanto alla compatibilità dell'aiuto con il mercato comune, ha dichiarato il ricorso ricevibile e ha aggiunto che, benché i motivi di merito supplementari sollevati fossero irricevibili in quanto tali, gli argomenti sviluppati dovevano nondimeno essere esaminati ai fini di valutare se la Commissione stesse effettivamente incontrando serie difficoltà.

Lo stesso tipo di problematica costituiva l'oggetto, nell'ambito di un ricorso per carenza ai sensi dell'art. 232 CE, della causa *Asklepios Kliniken* <sup>(20)</sup>, in cui una società tedesca specializzata nella gestione di ospedali privati aveva proposto un ricorso diretto a far constatare che la Commissione si era illegittimamente astenuta dal prendere posizione sulla denuncia concernente l'esistenza di aiuti di Stato che si pretendeva essere stati accordati dalle autorità tedesche agli ospedali del settore pubblico. Il Tribunale ricorda che gli artt. 230 CE e 232 CE costituiscono l'espressione di un unico rimedio giurisdizionale. Di conseguenza, come l'art. 230, quarto comma, CE consente ai singoli di proporre un

<sup>(17)</sup> Sentenza della Corte 13 dicembre 2005, causa C-78/03 P, *Commissione/Aktiongemeinschaft Recht und Eigentum*, Racc. pag. I-10737.

<sup>(18)</sup> Ordinanza del Tribunale 23 aprile 2007, causa T-30/03 (oggetto di impugnazione, causa C-319/07 P).

<sup>(19)</sup> Sentenza del Tribunale 20 settembre 2007, causa T-375/03.

<sup>(20)</sup> Sentenza del Tribunale 11 luglio 2007, causa T-167/04, *Asklepios Kliniken/Commissione*.

ricorso per annullamento contro un atto comunitario che li riguarda direttamente ed individualmente, così l'art. 232, terzo comma, CE conferisce loro anche la facoltà di proporre ricorso per carenza contro un'istituzione che abbia omesso di adottare un atto che li avrebbe riguardati allo stesso modo <sup>(21)</sup>.

#### b) Regime degli aiuti

Nella causa *Salvat père & fils/Commissione* <sup>(22)</sup>, la Commissione aveva adottato una decisione che qualificava come aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune talune misure adottate dalle autorità francesi per finanziare un regime di aiuti settoriali ai viticoltori che producevano vino di qualità inferiore. Essa aveva quindi ordinato alla Repubblica francese di procedere al recupero di tali aiuti, erogati illegittimamente, presso i loro beneficiari.

Fondandosi sulla giurisprudenza della Corte secondo cui il beneficiario effettivo di un aiuto individuale concesso ai sensi di un regime generale e di cui la decisione della Commissione ordina il recupero è individualmente interessato da tale decisione <sup>(23)</sup>, il Tribunale rileva che la circostanza che la decisione impugnata non identifichi le imprese beneficiarie degli aiuti di cui trattasi, si applichi a situazioni determinate obiettivamente e comporti effetti giuridici nei confronti di una categoria di persone considerate in modo generale ed astratto, non conduce all'irricevibilità del ricorso. Rilevando, per contro, che gli importi accordati differiscono a seconda delle imprese e che sono dunque individualizzati in funzione delle caratteristiche proprie di ciascuna di esse, il Tribunale constata che una delle ricorrenti possiede la qualità di beneficiario effettivo di un aiuto individuale concesso a titolo del regime degli aiuti settoriali di cui trattasi e di cui la Commissione ha ordinato il recupero. Di conseguenza, tale ricorrente è direttamente e individualmente interessata da questa parte della decisione.

### 5. Contenzioso relativo alle quote d'emissione dei gas a effetto serra

Il 2007 è stato caratterizzato da un nuovo tipo di contenzioso relativo ai ricorsi proposti da singoli nei confronti di atti adottati dalla Commissione e indirizzati agli Stati membri, nell'ambito del regime di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra istituito dalla direttiva 2003/87 <sup>(24)</sup>. Tale direttiva crea un sistema di scambio di quote al fine di favorire la riduzione di emissioni di tal genere, le quali devono essere oggetto di

<sup>(21)</sup> Sentenze della Corte 18 novembre 1970, causa 15/70, *Chevalley/Commissione*, Racc. pag. 975, e del Tribunale 10 maggio 2006, causa T-395/04, *Air One/Commissione*, Racc. pag. II-1343.

<sup>(22)</sup> Sentenza del Tribunale 20 settembre 2007, causa T-136/05. Su tale questione vedere anche la sentenza del Tribunale 12 settembre 2007, cause riunite T-239/04 e T-323/04, *Italia e Brandt Italia/Commissione*.

<sup>(23)</sup> Sentenza della Corte 19 ottobre 2000, cause riunite C-15/98 e C-105/99, *Italia e Sardegna Lines/Commissione*, Racc. pag. I-8855.

<sup>(24)</sup> Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32).

un'attribuzione di quote che autorizzano il gestore titolare a emettere una certa quantità di gas ad effetto serra, quote che vengono assegnate conformemente a piani nazionali di assegnazione (in prosieguo: i «PNA») notificati alla Commissione.

Nessuno dei ricorsi proposti dalle imprese assegnatarie di quote contro le decisioni della Commissione è stato considerato ricevibile, e ciò sulla base di diversi fondamenti a seconda del tipo di decisione impugnata.

#### a) Decisioni di non sollevare obiezioni al PNA notificato

Procedendo ad un'interpretazione testuale, contestuale e teleologica della direttiva 2003/87, il Tribunale dichiara, nell'ordinanza *EnBW Energie Baden-Württemberg/Commissione* <sup>(25)</sup>, che tale direttiva attribuisce alla Commissione solo un potere di rigetto limitato permettendole anche di rinunciare a fare uso di tale potere, dal momento che, in particolare, in assenza di obiezioni espresse della Commissione nel termine previsto dalla direttiva, il PNA notificato diventa definitivo e può essere attuato dallo Stato membro. Il Tribunale ne trae la conclusione che, qualora la decisione comporti un'accettazione esplicita di taluni aspetti di un PNA, essa non può essere considerata come un'autorizzazione, anche implicita, del PNA nel suo complesso, di modo che la ricorrente non dispone di un interesse ad agire contro gli altri aspetti del PNA <sup>(26)</sup>.

Sulla base di un ragionamento analogo, il Tribunale ha dichiarato, nell'ordinanza *US Steel Košice/Commissione* <sup>(27)</sup>, che la decisione della Commissione che non sollevava alcuna obiezione nei confronti del PNA slovacco non aveva come conseguenza la concessione di un'autorizzazione costitutiva di diritti, poiché, per loro natura, le misure slovacche non avevano bisogno di un'autorizzazione di tal genere. Alla luce di ciò, la decisione impugnata non può produrre effetti giuridici obbligatori di natura tale da incidere sugli interessi della ricorrente e non costituisce dunque un atto impugnabile.

Infine, con l'ordinanza *Cemex UK Cement/Commissione* <sup>(28)</sup>, il Tribunale dichiara irricevibile, per mancanza di incidenza individuale, un ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione che non aveva espresso obiezioni riguardo all'attribuzione alla ricorrente, mediante il PNA, di una quota individuale che questa considerava come insufficiente e contraria alla direttiva, essendo esclusivamente il Regno Unito responsabile dell'esecuzione del PNA nonché dell'assegnazione delle quote specifiche agli impianti individuali.

<sup>(25)</sup> Ordinanza del Tribunale 30 aprile 2007, causa T-387/04.

<sup>(26)</sup> Si noti che lo stesso PNA tedesco per il periodo 2005-2007 è stato oggetto della sentenza del Tribunale 7 novembre 2007, causa T-374/04, *Germania/Commissione*. Con tale sentenza, la decisione della Commissione è stata annullata per errore di diritto in quanto essa aveva dichiarato incompatibile con la direttiva 2003/87 la possibilità di aggiustamenti ex post prevista nel PNA che permetteva alle autorità tedesche di ridurre il numero di quote assegnate ad un dato impianto e di trasferire ad una riserva le quote ritirate, quando il gestore sostituiva un vecchio impianto con uno nuovo la cui capacità di produzione era inferiore. Il Tribunale evidenzia che nessuna disposizione della direttiva 2003/87 proibisce una modifica ulteriore del numero di quote attribuite individualmente, beneficiando lo Stato membro di un margine di manovra qualora proceda ad adeguamenti verso il basso.

<sup>(27)</sup> Ordinanza del Tribunale 1 ottobre 2007, causa T-489/04.

<sup>(28)</sup> Ordinanza del Tribunale 6 novembre 2007, causa T-13/07.

## b) Decisioni di incompatibilità del PNA

Nell'ordinanza *Fels-Werke e a./Commissione* <sup>(29)</sup>, il Tribunale ha considerato che i ricorrenti non fossero individualmente interessati dalla decisione della Commissione che aveva dichiarato incompatibile un metodo di assegnazione favorevole ai nuovi impianti, istituito durante il PNA precedente. Infatti, tale decisione interessa i ricorrenti allo stesso modo di tutti gli altri gestori di impianti che si trovano nella stessa situazione. La mera esistenza del diritto derivante dal regime tedesco relativo al periodo di assegnazione anteriore, potenzialmente rimessa in questione dalla decisione, non è in grado di individualizzare il titolare di tale diritto, quando lo stesso diritto è concesso, in applicazione di una regola generale ed astratta, ad una moltitudine di operatori oggettivamente determinati.

La causa *US Steel Košice/Commissione* <sup>(30)</sup>, aveva ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione che dichiarava incompatibili con la direttiva 2003/87 <sup>(31)</sup> taluni aspetti del PNA slovacco per il periodo 2008-2012 e che esigeva una riduzione della quantità totale di quote previste. Il Tribunale ha considerato che né tale direttiva né la decisione impugnata conducevano ad operare una ripartizione automatica del numero totale di quote tra gli impianti individuali, che si sarebbe tradotta in percentuali determinate di quote assegnate alla ricorrente e agli altri impianti. Quindi, la ricorrente non è direttamente interessata dalla decisione impugnata, dal momento che l'eventuale riduzione della sua quota individuale risulterebbe dall'esercizio del potere discrezionale proprio del governo slovacco, il quale non è tenuto a ridurre il numero delle quote individuali della ricorrente, ma unicamente a non oltrepassare i limiti della quantità totale di quote da assegnare.

Infine nell'ordinanza *Drax Power e a./Commissione* <sup>(32)</sup>, il Tribunale ha dichiarato che la decisione della Commissione che rigettava la proposizione, effettuata dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, di modificare il suo PNA provvisorio al fine di aumentare la quantità totale definitiva di quote da assegnare, non concerneva direttamente la ricorrente.

### *Regole di concorrenza applicabili alle imprese*

#### 1. Contributi nell'ambito dell'art. 81 CE

##### a) Applicazione dell'art. 81, n. 3, CE

Adito in merito alla legittimità di una decisione di esenzione, adottata in applicazione del regolamento n. 17 <sup>(33)</sup>, che imponeva oneri al suo beneficiario, il Tribunale dichiara, nella

<sup>(29)</sup> Ordinanza del Tribunale 11 settembre 2007, causa T-28/07 (oggetto di impugnazione, causa C-503/07 P).

<sup>(30)</sup> Ordinanza del Tribunale 1 ottobre 2007, causa T-27/07 (oggetto di impugnazione, causa C-6/08 P).

<sup>(31)</sup> Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32).

<sup>(32)</sup> Ordinanza del Tribunale 25 giugno 2007, causa T-130/06.

<sup>(33)</sup> Regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento d'applicazione degli artt. [81 CE] e [82 CE] (GU 1962, 13, pag. 204).

sentenza *Duales System Deutschland/Commissione* <sup>(34)</sup>, che un impegno proposto da un'impresa durante il procedimento amministrativo per rispondere a preoccupazioni espresse dalla Commissione ha l'effetto di precisare il contenuto degli accordi notificati al fine di ottenere l'attestazione negativa o l'esenzione ai sensi dell'art. 81 CE, indicando alla Commissione in quale modo tale impresa intende comportarsi in futuro. Pertanto, la Commissione ha il diritto di adottare la sua decisione tenendo conto di tale impegno e non spetta al Tribunale esaminarne la legittimità in considerazione di un elemento cui l'impresa aveva rinunciato durante il procedimento amministrativo.

Inoltre, il Tribunale constata che, in un caso in cui alcuni impianti, di proprietà delle controparti contrattuali di un'impresa che rappresenta la parte sostanziale della domanda, costituiscono una strozzatura per i suoi concorrenti, la Commissione può imporre a tale impresa, come onere a condizione di un'esenzione, l'utilizzo in comune tra essa e i suoi concorrenti di tali impianti posto che, in mancanza di un tale utilizzo, i concorrenti sarebbero privati di ogni seria possibilità di entrare e di restare sul mercato rilevante.

#### b) **Infrazione unica**

Il Tribunale ha precisato, nella sentenza *BASF e UCB/Commissione* <sup>(35)</sup>, che la nozione di «obiettivo unico» che caratterizza un'infrazione unica e continuata non può essere determinata mediante il riferimento generale alla distorsione della concorrenza sul mercato del prodotto interessato, dal momento che l'incidenza sulla concorrenza rappresenta un elemento costitutivo di qualunque comportamento rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 81, CE. Una definizione di tal genere della nozione di obiettivo unico rischierebbe di privare la nozione di infrazione unica e continuata di una parte del suo significato, in quanto essa avrebbe per conseguenza che diversi comportamenti concernenti un settore economico vietati dall'art. 81 CE dovrebbero essere sistematicamente qualificati come elementi costitutivi di un'infrazione unica.

Riguardo alle intense controversie, il Tribunale constata che gli accordi mondiali e gli accordi europei non sono stati applicati contemporaneamente, che essi hanno perseguito obiettivi differenti, che sono stati attuati mediante metodi diversi e che la Commissione non ha dimostrato l'intenzione dei produttori europei di aderire agli accordi mondiali per realizzare successivamente la ripartizione del mercato nello Spazio economico europeo. Pertanto gli accordi mondiali ed europei costituiscono due infrazioni diverse. Considerando che l'infrazione costituita dalla partecipazione all'intesa mondiale fosse prescritta, il Tribunale ha annullato la decisione impugnata nella parte in cui essa infligge un'ammenda alle ricorrenti a causa della loro partecipazione a quest'ultima intesa.

<sup>(34)</sup> Sentenza del Tribunale 24 maggio 2007, causa T-289/01.

<sup>(35)</sup> Sentenza del Tribunale 12 dicembre 2007, cause riunite T-101/05 e T-111/05.

### c) Ammende

Risulta dalla sentenza *Prym e Prym Consumer/Commissione* <sup>(36)</sup> che l'obbligo di operare una delimitazione del mercato rilevante in una decisione adottata in applicazione dell'art. 81 CE si impone alla Commissione unicamente qualora, senza una tale delimitazione, non sia possibile determinare se l'intesa è atta ad incidere sul commercio tra gli Stati membri e ha un oggetto o un effetto anticoncorrenziale. Qualora l'accordo abbia per oggetto una ripartizione dei mercati dei prodotti e del mercato geografico, non vi è obbligo per la Commissione di operare una delimitazione del mercato ai fini dell'applicazione dell'art. 81 CE. Ciononostante, allorché il dispositivo di una decisione non si limita a constatare un'infrazione, ma infligge anche un'ammenda, le constatazioni di fatto relative al mercato interessato sono pertinenti. Infatti, secondo gli Orientamenti per il calcolo delle ammende <sup>(37)</sup>, la valutazione della gravità dell'infrazione deve prendere in considerazione il suo impatto concreto sul mercato, quando sia misurabile, nonché l'effettiva capacità economica degli autori dell'infrazione di arrecare un danno consistente agli altri operatori. Orbene, la valutazione di tali elementi presuppone la determinazione della dimensione dei mercati e delle quote di mercato detenute dalle imprese interessate.

Tuttavia, avendo l'infrazione ad oggetto una ripartizione dei mercati dei prodotti e del mercato geografico, la cui natura è qualificata come «molto grave» dagli Orientamenti, il Tribunale considera che il difetto di motivazione relativa alla delimitazione del mercato non possa, nella fattispecie, condurre alla cancellazione o alla riduzione dell'ammenda, in considerazione del fatto che la Commissione aveva scelto l'importo minimo di partenza previsto dai citati Orientamenti per un'infrazione di tal genere.

Il Tribunale, nella sentenza *Bolloré e a./Commissione* <sup>(38)</sup>, ha applicato la sua competenza giurisdizionale anche di merito in relazione a due aspetti. In primo luogo, ricordando che, benché il fatto che un'impresa non abbia partecipato a tutti gli elementi costitutivi di un'intesa non sia idoneo a dimostrare l'esistenza dell'infrazione, un tale elemento deve essere preso in considerazione nella valutazione della gravità dell'infrazione e, eventualmente, nella determinazione dell'ammenda, il Tribunale ha ridotto del 15 % l'ammenda finale inflitta a una delle imprese per il motivo che la Commissione non aveva dimostrato di non aver tenuto conto dell'elemento della mancata partecipazione alle pratiche di ripartizione del mercato in tutti i parametri che hanno condotto alla determinazione dell'importo finale dell'ammenda imposta a tale impresa. In secondo luogo, nell'ambito della riduzione dell'ammenda per cooperazione, il Tribunale considera che anche se, contrariamente all'impresa AWA, l'impresa Mougeot ha fornito documenti risalenti all'epoca controversa e su taluni punti le sue dichiarazioni sono più dettagliate, le informazioni fornite dall'AWA si riferiscono ad un periodo più lungo, e coprono un'estensione geografica più ampia, giungendo da ciò alla conclusione che la loro

<sup>(36)</sup> Sentenza del Tribunale 12 settembre 2007, causa T-30/05 (oggetto di impugnazione, causa C-534/07 P).

<sup>(37)</sup> Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell'articolo 65, paragrafo 5, del trattato CECA (GU 1998, C 9, pag. 3).

<sup>(38)</sup> Sentenza del Tribunale 26 aprile 2007, cause riunite T-109/02, T-118/02, T-122/02, T-125/02, T-126/02, T-128/02, T-129/02, T-132/02 e T-136/02 (oggetto di impugnazione, causa C-322/07 P).

cooperazione è stata di qualità paragonabile. Di conseguenza esso ha concesso all'impresa AWA la stessa riduzione di cui ha beneficiato l'impresa Mougeot.

Allo stesso modo nella citata sentenza *BASF e UCB/Commissione*, il Tribunale, dopo aver constatato che l'infrazione costituita dalla partecipazione delle ricorrenti agli accordi mondiali era prescritta, ha calcolato nuovamente l'importo delle ammende che la Commissione aveva loro inflitto. Riguardo all'impresa BASF, il Tribunale indica che non costituisce una cooperazione rientrante nell'ambito d'applicazione della comunicazione sulla cooperazione del 1996 <sup>(39)</sup> il fatto che un'impresa metta a disposizione della Commissione informazioni relative ad atti per cui, ad ogni modo, non le sarebbe stata inflitta alcuna ammenda. Dato che i principali elementi di prova forniti dalla BASF a titolo della sua cooperazione concernevano gli accordi mondiali e che l'infrazione relativa a tali accordi mondiali è stata considerata prescritta, il Tribunale ha ritenuto che non occorresse che tale impresa beneficiasse della riduzione del 10 % che le era stata concessa a tale titolo. Avendo il Tribunale ritenuto che, considerata la natura dell'infrazione, l'importo di partenza dell'ammenda concernente gli accordi europei dovesse restare identico a quello fissata per la totalità degli accordi, il fatto che la BASF abbia ottenuto la constatazione che uno dei comportamenti che le erano stati censurati non poteva essere sanzionato a causa della prescrizione non ha per effetto una riduzione dell'importo della sua ammenda. Infatti, malgrado la riduzione ottenuta grazie alla citata prescrizione, l'importo finale dell'ammenda determinato dal Tribunale è di euro 35,024 milioni, ossia euro 54 000 in più dell'importo dell'ammenda inflitta dalla Commissione alla BASF.

Nella sentenza *Coats Holdings e Coats/Commissione* <sup>(40)</sup>, il Tribunale ha ritenuto che il ruolo della ricorrente si limitasse, nella sostanza, a facilitare l'entrata in vigore dell'accordo quadro dell'intesa. Avvicinandosi dunque il suo ruolo più a quello di un mediatore che a quello di un membro a pieno titolo dell'intesa, il Tribunale ha ritenuto opportuno ridurre l'importo dell'ammenda del 20 % al fine di tenere conto di tali circostanze attenuanti.

#### d) Imputabilità del comportamento illecito

Nella sentenza *Akzo Nobel e a./Commissione* <sup>(41)</sup>, il Tribunale evidenzia che non è una relazione di istigazione a commettere l'illecito tra la controllante e la sua controllata, né, a maggior ragione, un'implicazione della prima in tale illecito, ma il fatto che esse costituiscono un'unica impresa ai sensi dell'art. 81 CE che permette alla Commissione di adottare la decisione che impone ammende nei confronti della società controllante di un gruppo di società.

Nel particolare caso in cui una società controllante detenga la totalità del capitale della sua controllata, la quale abbia commesso un comportamento illecito, esiste una presunzione semplice secondo cui tale società controllante esercita un'influenza determinante sul

<sup>(39)</sup> Comunicazione della Commissione 18 luglio 1996, sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d'intesa tra imprese (GU 1996, C 207, pag. 4).

<sup>(40)</sup> Sentenza del Tribunale 12 settembre 2007, causa T-36/05 (oggetto di impugnazione, causa C-468/07 P).

<sup>(41)</sup> Sentenza del Tribunale 12 dicembre 2007, causa T-112/05.

comportamento della sua controllata. Incombe alla società controllante invertire tale presunzione sottoponendo alla valutazione del Tribunale ogni elemento relativo ai vincoli organizzativi, economici e giuridici, tra la sua controllata ed essa stessa, per dimostrare che esse non costituiscono un'entità economica unica.

## 2. Contributi nell'ambito dell'art. 82 CE

### a) La sentenza *Microsoft/Commissione*

L'attività del Tribunale è stata caratterizzata quest'anno dalla causa che ha portato alla sentenza *Microsoft/Commissione* <sup>(42)</sup>, pronunciata dalla Grande Sezione, la quale ha, in sostanza, respinto il ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione <sup>(43)</sup>.

Oltre ad un'ammenda superiore a euro 497 milioni, la Commissione ha imposto alla Microsoft di porre fine agli abusi constatati, da un lato, divulgando le informazioni relative all'interoperabilità necessaria alle imprese che desiderano sviluppare e distribuire sistemi operativi per server per gruppi di lavoro e, dall'altro, mettendo in vendita una versione del sistema operativo Windows per PC che non comprenda il software Windows Media Player. Per assistere la Commissione nel suo compito di verificare il rispetto di tali misure correttive, la decisione prevedeva un meccanismo di controllo che comprendeva la designazione di un mandatario indipendente.

Il Tribunale ha respinto la totalità delle pretese della ricorrente concernenti gli abusi di posizione dominante rilevati dalla Commissione nonché le misure correttive imposte e la sanzione inflitta, ma ha, per contro, annullato le disposizioni della decisione relative al mandatario indipendente.

Riguardo, in primo luogo, all'abuso consistente nel rifiuto di fornire le informazioni relative all'interoperabilità, il Tribunale ha respinto tutti gli argomenti proposti dalla Microsoft diretti a contestare la nozione e il grado di interoperabilità su cui si è fondata la Commissione, nonché la coerenza della misura correttiva imposta. Il Tribunale ha esaminato poi la questione dei diritti di proprietà intellettuale o dei segreti commerciali che proteggerebbero i protocolli di comunicazione della Microsoft o le loro specificazioni. Riferendosi alla giurisprudenza della Corte <sup>(44)</sup>, il Tribunale ha ricordato che è solo in circostanze eccezionali che l'esercizio del diritto esclusivo da parte del titolare del diritto di proprietà può dar luogo ad un abuso di tal genere, ossia qualora, in primo luogo, il rifiuto riguardi un prodotto o un servizio indispensabile per l'esercizio di una data attività su un mercato

<sup>(42)</sup> Sentenza del Tribunale 17 settembre 2007, causa T-201/04.

<sup>(43)</sup> Decisione della Commissione 24 maggio 2004, 2007/53/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 82 del trattato CE e dell'articolo 54 dell'accordo SEE contro Microsoft Corporation (Caso n. COMP/C-3/37.792 — Microsoft) (GU 2007, L 32, pag. 23).

<sup>(44)</sup> Sentenze della Corte 5 ottobre 1988, causa 238/87, Volvo, Racc. pag. 6211; 6 aprile 1995, cause riunite C-241/91 P e C-242/91 P, RTE e ITP/Commissione, detta «Magill», Racc. pag. I-743; 26 novembre 1998, causa C-7/97, Bronner, Racc. pag. I-7791, nonché 29 aprile 2004, causa C-418/01, IMS Health, Racc. pag. I-5039.

contiguo, in secondo luogo, il rifiuto sia di natura tale da escludere totalmente la concorrenza sul mercato contiguo, in terzo luogo, tale rifiuto ostacola l'emergere di un prodotto nuovo per il quale esiste una domanda potenziale da parte dei consumatori e, infine, tale rifiuto non sia oggettivamente giustificato.

Esaminando se tali circostanze erano presenti nella fattispecie, il Tribunale ha dichiarato che la Commissione non aveva commesso errori manifesti considerando, in primo luogo, che, per poter far concorrenza in modo efficace ai sistemi operativi Windows per server per gruppi di lavoro, i sistemi operativi concorrenti dovevano essere in grado di interagire con l'architettura di dominio Windows in una posizione di parità con tali sistemi Windows, in secondo luogo, che l'evoluzione del mercato evidenziava un rischio di eliminazione della concorrenza sul mercato dei sistemi operativi per server per gruppi di lavoro e, in terzo luogo, che il rifiuto censurato alla Microsoft limitava lo sviluppo tecnico a danno dei consumatori ai sensi dell'art. 82, n. 2, lett. b), CE e che, pertanto, la circostanza relativa all'apparizione di un nuovo prodotto era presente nella fattispecie. Infine, il Tribunale ha rilevato che la Microsoft non aveva dimostrato l'esistenza di una qualsiasi giustificazione oggettiva del suo rifiuto di divulgare le informazioni relative all'interoperabilità in questione, e non aveva provato in misura sufficiente che la divulgazione di tali informazioni avrebbe avuto un'importante incidenza negativa sui suoi incentivi a innovare.

Riguardo, in secondo luogo, all'abuso relativo alla vendita collegata del sistema operativo Windows per PC e di Windows Media Player, il Tribunale ritiene che l'analisi effettuata dalla Commissione degli elementi costitutivi della pratica della vendita collegata sia conforme tanto all'art. 82 CE quanto alla giurisprudenza <sup>(45)</sup>, e ricorda che tali elementi sono i seguenti: in primo luogo, il prodotto principale e il prodotto collegato sono due prodotti diversi, in secondo luogo, l'impresa interessata detiene una posizione dominante sul mercato del prodotto principale, in terzo luogo, tale impresa non dà ai consumatori la possibilità di ottenere il prodotto principale senza il prodotto collegato, e, in quarto luogo, la pratica di cui trattasi restringe la concorrenza.

Riguardo, in terzo luogo, al meccanismo di controllo che comprendeva la designazione di un mandatario indipendente, il Tribunale ha dichiarato che la decisione non trovava un fondamento giuridico nel regolamento n. 17 <sup>(46)</sup> e quindi oltrepassava le competenze della Commissione in materia di inchiesta e di esecuzione. Il Tribunale ha considerato che, prevedendo un meccanismo di tal genere, che dotava il mandatario, senza limiti temporali, dei poteri di accedere, indipendentemente dalla Commissione, all'assistenza, alle informazioni, ai documenti, ai locali e ai dipendenti della Microsoft, nonché ai «code source» dei prodotti rilevanti di quest'ultima e che dava a tale mandatario la possibilità di agire anche di sua propria iniziativa o su domanda di terzi, la Commissione era andata oltre la situazione in cui essa designa il proprio esperto esterno a fini di consulenza durante un'inchiesta e aveva delegato poteri che essa sola poteva esercitare. La Commissione aveva anche agito oltre i propri poteri ponendo a carico della Microsoft i costi connessi al mandatario quando invece nessuna disposizione del regolamento n. 17 le permetteva

<sup>(45)</sup> V., specificamente, sentenze del Tribunale 12 dicembre 1991, causa T-30/89, *Hilti/Commissione*, Racc. pag. II-1439, e 6 ottobre 1994, causa T-83/91, *Tetra Pak/Commissione*, Racc. pag. II-755.

<sup>(46)</sup> Regolamento citato.

di imporre alle imprese costi che essa stessa doveva sopportare per il controllo dell'esecuzione delle misure correttive.

Quanto all'ammenda inflitta, il Tribunale ha precisato, in particolare, che l'obbligo di motivazione non implicava né l'indicazione delle cifre relative all'importo delle ammende, né la distinzione, nella fissazione dell'importo di partenza dell'ammenda, tra i differenti abusi contestati.

#### b) Decisioni di rigetto delle denunce

Nella citata sentenza *Ufex e a./Commissione*, il Tribunale ricorda che, se è vero che la Commissione, nell'esercizio del suo potere discrezionale, può decidere di respingere una denuncia per mancanza di interesse comunitario <sup>(47)</sup>, essa non può tuttavia farlo solo sul fondamento che pratiche di tal genere sono cessate, senza aver verificato che non persistano effetti anticoncorrenziali e che, all'occorrenza, la gravità delle asserite violazioni della concorrenza o la persistenza dei loro effetti non siano tali da attribuire a detta denuncia un interesse comunitario. Anche se non sussistono effetti anticoncorrenziali, la Commissione resta obbligata a prendere in considerazione la durata e la gravità delle infrazioni addotte.

Peraltro, riguardo all'esame di una denuncia rientrante nella competenza ripartita della Commissione e delle autorità nazionali, il Tribunale precisa che né una posizione soggettiva delle autorità o dei giudici nazionali secondo cui la Commissione sarebbe in una situazione migliore per occuparsi della questione, né l'esistenza di una collaborazione tra la Commissione e un'autorità nazionale sono in grado di creare una competenza esclusiva della Commissione o di anticipare la decisione di questa riguardo all'esistenza di un interesse comunitario. La Commissione non è neanche obbligata a dare priorità a un caso, quando un giudice nazionale abbia sospeso il procedimento in attesa di una sua decisione.

#### c) Applicazione dell'art. 82 CE alle sovvenzioni incrociate

Nella citata sentenza *Ufex e a./Commissione*, il Tribunale dichiara che la concessione, da parte di un'impresa in posizione dominante, di sovvenzioni incrociate provenienti dal settore in cui essa detiene un monopolio legale a favore dell'attività della sua controllata in regime di concorrenza non è costitutiva, in quanto tale, di un abuso di posizione dominante, indipendentemente dalle politiche seguite nel settore riservato e nel settore in regime di concorrenza. Infatti, il solo fatto che ad un'impresa venga concesso un diritto esclusivo per garantire la prestazione da parte della stessa di un servizio di interesse economico generale non osta a che tale impresa ricavi profitti dalle attività ad essa riservate, né impedisce che la medesima impresa estenda le proprie attività a settori non riservati.

<sup>(47)</sup> Sulla nozione di interesse comunitario, cfr. anche sentenze del Tribunale 3 luglio 2007, causa T-458/04, *Au lys de France/Commissione*, e 12 luglio 2007, causa T-229/05, *AEPI/Commissione*, (oggetto di impugnazione, causa C-425/07 P).

Tuttavia, l'acquisizione di una partecipazione in un'impresa e, per analogia, la concessione di sovvenzioni incrociate, possono comportare problemi riguardo alle norme comunitarie in materia di concorrenza nel caso in cui i fondi utilizzati dall'impresa detentrici del monopolio siano il risultato di prezzi eccessivi o discriminatori, ovvero di altre pratiche abusive, sul suo mercato riservato. Di conseguenza, una sottofatturazione della prestazione dei suoi servizi da parte di un'impresa in posizione dominante alla propria controllata non costituisce necessariamente un ostacolo per i concorrenti, quando la controllata utilizza tali sovvenzioni per realizzare utili importanti o distribuire dividendi elevati. Lo stesso vale per quanto riguarda il fatto che tale controllata allinei i suoi prezzi su quelli dei suoi concorrenti e realizzi utili assai importanti dal momento che un comportamento di tal genere non influenza la scelta del fornitore da parte del cliente.

#### d) Sfruttamento abusivo di una posizione dominante.

Il Tribunale dichiara, nella sentenza *Duales System Deutschland/Commissione (Der Grüne Punkt)* <sup>(48)</sup>, che costituisce un abuso di posizione dominante il comportamento di un'impresa che gestisce un sistema di raccolta e di riciclaggio di imballaggi esteso sulla totalità del territorio e consistente nel pretendere dalle imprese, che ricorrono al suo sistema, il pagamento di un corrispettivo per l'intero quantitativo di imballaggi commercializzati in Germania con il suo logo, quando tali imprese forniscono la prova che esse non ricorrono a tale sistema per una parte o per la totalità di tali imballaggi. Tuttavia, ciò non esclude la possibilità per tale impresa, nel caso in cui venga dimostrato che l'imballaggio contrassegnato dal suo logo è stato raccolto e riciclato da un altro sistema, di percepire un corrispettivo adeguato per la sola utilizzazione del suo marchio. Infatti, l'apposizione del logo corrisponde ad una prestazione nel senso che indica al consumatore che il sistema è messo a sua disposizione.

#### e) Prezzi predatori

Fondandosi sulla sentenza *AKZO/Commissione* <sup>(49)</sup>, il Tribunale ricorda nella sentenza *France Télécom/Commissione* <sup>(50)</sup>, che esistono due metodi di analisi differenti quando si tratta di verificare se un'impresa ha praticato prezzi predatori. Prezzi inferiori alla media dei costi variabili praticati da un'impresa che detiene una posizione dominante sono considerati di per sé come abusivi, poiché l'unico interesse che può avere l'impresa a praticare prezzi di tal genere è quello di eliminare i suoi concorrenti, mentre prezzi inferiori alla media dei costi totali ma superiori alla media dei costi variabili sono abusivi qualora siano fissati nell'ambito di un piano che ha come obiettivo l'eliminazione di un concorrente. Tale intento eliminatorio dev'essere provato sul fondamento di indizi gravi e concordanti senza tuttavia che sia necessaria la dimostrazione degli effetti concreti della pratica di cui trattasi.

<sup>(48)</sup> Sentenza del Tribunale 24 maggio 2007, causa T-151/01 (oggetto d'impugnazione, causa C-385/07 P).

<sup>(49)</sup> Sentenza della Corte 3 luglio 1991, causa C-62/86, Racc. pag. I-3359.

<sup>(50)</sup> Sentenza del Tribunale 30 gennaio 2007, causa T-340/03 (oggetto d'impugnazione, causa C-202/07 P).

A tale riguardo, i ricavi e i costi successivi all'infrazione non possono entrare nel calcolo per valutare il tasso di copertura dei costi durante il periodo considerato. Infatti, l'art. 82 CE contempla la posizione occupata sul mercato comune dall'impresa interessata nel momento in cui questa ha commesso l'infrazione. Non è tuttavia necessario stabilire, a titolo di prova supplementare, che l'impresa di cui trattasi disponeva di un'effettiva possibilità di recupero delle perdite subite.

Inoltre, il Tribunale dichiara che non si può sostenere che il diritto di un'impresa dominante ad allinearsi ai prezzi della concorrenza sia assoluto, in particolare quando tale diritto conduca a giustificare il ricorso a prezzi predatori, vietati dal trattato. Benché un'impresa in posizione dominante non possa essere privata del diritto di tutelare i propri interessi commerciali, qualora essi siano minacciati, e benché le si debba concedere, entro limiti ragionevoli, la facoltà di agire di conseguenza, non si possono ammettere comportamenti del genere qualora essi abbiano appunto lo scopo di rafforzare la posizione dominante e di abusarne.

#### f) Impegni dell'impresa in posizione dominante

Nella citata sentenza *Alrosa/Commissione*, il Tribunale si pronuncia per la prima volta sulla legittimità di una decisione che rendeva obbligatori gli impegni offerti da un'impresa in posizione dominante e sugli effetti di tale decisione sui terzi.

Il Tribunale ha constatato che una decisione di tal genere comporta la conclusione del procedimento di accertamento e di sanzione di un'infrazione alle norme sulla concorrenza. Pertanto, essa non può essere considerata una semplice accettazione da parte della Commissione di una proposta liberamente formulata da una controparte nei negoziati, ma costituisce un provvedimento vincolante che pone fine ad una situazione di infrazione, in occasione del quale la Commissione esercita il complesso delle prerogative conferitele dagli artt. 81 CE e 82 CE, con la sola particolarità che la presentazione di offerte di impegni da parte delle imprese interessate la esonera dall'obbligo di provare l'infrazione. Rendendo obbligatorio un determinato comportamento di un operatore nei confronti dei terzi, una decisione adottata ai sensi dell'art. 9 del regolamento n. 1/2003 <sup>(51)</sup> può comportare indirettamente effetti giuridici erga omnes che l'impresa interessata non avrebbe potuto creare da sola. La Commissione, secondo il Tribunale, ne è pertanto l'unico autore, dal momento che conferisce forza vincolante agli impegni offerti dall'impresa interessata e ne assume da sola la responsabilità. Benché la Commissione disponga di un margine di valutazione discrezionale nella scelta, offertale dal regolamento n. 1/2003, di rendere obbligatori gli impegni proposti dalle imprese interessate e di adottare una decisione ai sensi dell'art. 9 di questo oppure di seguire la via prevista dall'art. 7, n. 1, del medesimo regolamento, che esige l'accertamento di un'infrazione, essa è tuttavia soggetta al principio di proporzionalità.

<sup>(51)</sup> Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1).

Nella fattispecie, il Tribunale conclude che, riguardo ad una decisione della Commissione che impone di terminare una relazione commerciale di lunga data tra due imprese parti di un accordo atto a costituire un abuso di posizione dominante, la connessione tra i due procedimenti avviati dalla Commissione, sul fondamento degli artt. 81 e 82 CE, nonché il fatto che tale decisione menzioni espressamente l'impresa che è controparte contrattuale senza tuttavia che questa ne sia la destinataria, devono condurre a riconoscere a quest'ultima, per il procedimento considerato nel suo complesso, i diritti concessi ad un'impresa interessata ai sensi del regolamento n. 1/2003, benché essa non sia tale, *stricto sensu*, nel procedimento relativo all'art. 82 CE. Di conseguenza, tale impresa dispone di un diritto al contraddittorio su singoli impegni che la Commissione intende rendere obbligatori, e deve disporre della possibilità di esercitare pienamente tale diritto.

### 3. Contributi nel settore del controllo delle concentrazioni

Nella sentenza *Sun Chemical Group e a./Commissione* <sup>(52)</sup>, il Tribunale evidenzia che gli Orientamenti relativi alla valutazione delle concentrazioni orizzontali <sup>(53)</sup> non richiedono un esame in tutti i casi di tutti gli elementi che esse menzionano, visto che la Commissione dispone di un potere discrezionale che le permette di tenere o meno in considerazione taluni elementi e non è obbligata a fornire una motivazione precisa in merito alla valutazione di un certo numero di aspetti della concentrazione che le sembrino manifestamente non pertinenti, privi di significato o chiaramente secondari per la valutazione di quest'ultima.

Nell'esercizio del suo controllo giurisdizionale, il Tribunale non può limitarsi ad esaminare semplicemente se la Commissione abbia o meno preso in considerazione determinati elementi indicati negli Orientamenti come pertinenti ai fini della valutazione dell'impatto di una concentrazione sulla concorrenza, ma deve altresì verificare se le eventuali omissioni della Commissione possano mettere in discussione la sua conclusione.

Inoltre, nell'ambito dell'esame dell'analisi della Commissione relativa all'esistenza di capacità eccedentarie sul mercato, il Tribunale conclude che non è necessario, affinché i clienti di un'impresa risultante da una concentrazione scoraggino eventuali comportamenti anticoncorrenziali della stessa, che essi possano trasferire tutti i loro ordini ad altri fornitori. Infatti, la possibilità che essi hanno di trasferire una parte consistente di questi ad altri fornitori può essere considerata come una minaccia di perdite sufficientemente importanti per l'impresa risultante dalla concentrazione, tale da dissuaderla dal perseguire una simile strategia.

<sup>(52)</sup> Sentenza del Tribunale 9 luglio 2007, causa T-282/06.

<sup>(53)</sup> Orientamenti relativi alla valutazione delle concentrazioni orizzontali a norma del regolamento del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU 2004, C 31, pag. 5).

#### 4. Procedimento di repressione delle pratiche anticoncorrenziali

##### a) La ripartizione di competenza

Il regolamento n. 1/2003 è finalizzato specificamente a far partecipare maggiormente le autorità nazionali garanti della concorrenza all'applicazione delle regole comunitarie di concorrenza e, a tale fine, istituisce una rete di autorità pubbliche che applicano tali regole in stretta cooperazione. A tale riguardo, il Tribunale, nelle citate sentenze *France Télécom/Commissione*, precisa che il regolamento n. 1/2003 mantiene tuttavia il ruolo predominante della Commissione nell'accertamento delle infrazioni. Benché l'art. 11, n. 1, di tale regolamento detti una regola generale secondo cui la Commissione e le autorità nazionali sono tenute a operare in stretta collaborazione, esso non impone alla Commissione di astenersi dall'effettuare un'ispezione su un caso del quale si stia occupando in parallelo un'autorità nazionale garante della concorrenza. Da tale disposizione non si può neanche dedurre che, dal momento che un'autorità nazionale garante della concorrenza ha iniziato a compiere accertamenti su taluni fatti particolari, è immediatamente impedito alla Commissione di avocare a sé il caso, o di interessarsi ad esso in via preliminare. Al contrario, si desume dalla necessità di collaborazione tra la Commissione e le autorità nazionali che queste possono, almeno a stadi preliminari quali le inchieste, lavorare in modo parallelo.

Inoltre, l'art. 11, n. 6, del regolamento n. 1/2003 prevede, con riserva di una semplice consultazione dell'autorità nazionale interessata, che la Commissione conserva la possibilità di avviare un procedimento per l'adozione di una decisione anche qualora tale autorità si stia già occupando del caso. A fortiori, il regolamento n. 1/2003 non può essere interpretato nel senso che esso proibisce alla Commissione in un caso del genere di decidere di procedere ad un accertamento, la quale costituisce solo un atto preparatorio alla trattazione nel merito di un caso e non comporta l'avvio formale del procedimento.

##### b) Riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti

Nella citata sentenza *Akzo Nobel Chemicals e Akros Chemicals/Commissione*, il Tribunale si pronuncia sulla portata del principio affermato dalla Corte nella sentenza *AM & S/Commissione* <sup>(54)</sup> secondo cui la Commissione deve esercitare i poteri di indagine che le sono stati attribuiti per individuare le infrazioni al diritto della concorrenza rispettando, a determinate condizioni, la riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti.

Riguardo alla procedura da seguire durante un accertamento, il Tribunale dichiara che un'impresa ha il diritto di negare ai dipendenti della Commissione la possibilità di consultare, anche in modo sommario, documenti che sostiene essere tutelati dalla riservatezza a condizione che essa ritenga che siffatto esame sommario non sia possibile senza svelare il contenuto dei detti documenti e purché essa ne dia una spiegazione motivata. Qualora la Commissione ritenga che gli elementi forniti dall'impresa non sono atti a provare il carattere riservato dei documenti controversi, i suoi dipendenti possono mettere una copia del documento in una busta sigillata e in seguito portarla via con loro

<sup>(54)</sup> Sentenza della Corte 18 maggio 1982, causa 155/79, Racc. pag. 1575.

ai fini della successiva definizione della controversia. Il Tribunale considera che tale procedura consente di escludere i rischi di violazione del principio della protezione della riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti, lasciando al contempo alla Commissione la possibilità di mantenere un certo controllo sui documenti oggetto dell'accertamento ed evitando il rischio di scomparsa o di manipolazioni successive di tali documenti.

Per ciò che riguarda i tipi di documenti protetti, il Tribunale stabilisce che i documenti interni di un'impresa, anche se non sono stati scambiati con un avvocato o non sono stati predisposti per essere trasmessi ad un avvocato, possono comunque beneficiare della riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti, se sono stati elaborati esclusivamente al fine di chiedere un parere giuridico ad un avvocato, nell'ambito dell'esercizio dei diritti della difesa. Invece, il semplice fatto che un documento sia stato l'oggetto di discussioni con un avvocato non è sufficiente a conferirgli tale tutela. Il Tribunale aggiunge che la circostanza che un documento sia stato redatto nell'ambito di un programma di adeguamento al diritto della concorrenza non è sufficiente, di per se stessa, a proteggere tale documento. Infatti, tali programmi, per la loro ampiezza, comprendono compiti e inglobano informazioni che spesso eccedono di gran lunga l'esercizio dei diritti della difesa.

Peraltro, il Tribunale rileva che, anche se è vero che il riconoscimento specifico del ruolo del giurista d'impresa e la tutela delle comunicazioni con esso in base alla riservatezza sono relativamente più diffuse oggi che al momento della pronuncia della sentenza AM & S, non è tuttavia possibile identificare al riguardo tendenze uniformi o chiaramente maggioritarie negli ordinamenti degli Stati membri. La scelta effettuata dalla Corte in tale sentenza di non includere tra le comunicazioni protette quelle tra le imprese e i consulenti legati a queste ultime da un rapporto di impiego deve dunque essere mantenuta.

### c) Principio di proporzionalità

La sentenza *CB/Commissione* <sup>(55)</sup> fornisce precisazioni quanto alle condizioni alle quali la Commissione può ordinare, mediante decisione, accertamenti cui le imprese o le associazioni di imprese interessate sono obbligate a sottoporsi ai sensi dell'art. 14, n. 3, del regolamento n. 17 (e ormai dell'articolo 20, n. 4, del regolamento n. 1/2003).

Il ricorrente, un gruppo di interesse economico di diritto francese, creato dai principali istituti di credito francesi per realizzare l'interoperabilità dei loro sistemi di pagamento mediante carta bancaria, sosteneva che la decisione che aveva ordinato un accertamento obbligatorio nei suoi confronti violava il principio di proporzionalità dal momento che un accertamento di tal genere non costituiva lo strumento necessario e appropriato per ottenere le informazioni desiderate dalla Commissione. Il Tribunale respinge tale motivo ricordando che la scelta che la Commissione effettua tra i differenti strumenti di cui essa dispone per ottenere informazioni non dipende da circostanze quali la gravità particolare della situazione, l'estrema urgenza o la necessità di una discrezione assoluta, ma piuttosto dalle necessità di un'istruzione adeguata, avuto riguardo alle particolarità di ciascun caso.

<sup>(55)</sup> Sentenza del Tribunale 12 luglio 2007, causa T-266/03.

Il Tribunale osserva che la decisione impugnata nella fattispecie era diretta a raccogliere informazioni relative alla pretesa intenzione di talune grandi banche francesi di escludere nuovi potenziali operatori dal mercato francese dell'emissione di carte bancarie di pagamento nonché allo scambio di informazioni commerciali riservate, che la Commissione riteneva di poter trovare nei locali del ricorrente. Alla luce tanto della natura delle informazioni ricercate quanto del ruolo che tali banche giocano nella struttura del gruppo, il Tribunale dichiara che la scelta della Commissione non violava il principio di proporzionalità, dato che è difficile pensare che tale istituzione avrebbe potuto entrare in possesso di tali informazioni in un modo diverso rispetto ad una decisione che dispone un accertamento.

#### d) Pubblicazione delle decisioni della Commissione e presunzione d'innocenza

Nella citata sentenza *Pergan Hilfsstoffe für industrielle Prozesse/Commissione* il Tribunale sviluppa i principi sanciti nella sua sentenza *Bank Austria Creditanstalt/Commissione* <sup>(56)</sup> riguardo al potere della Commissione di pubblicare le sue decisioni e al rispetto del segreto professionale e precisa che tali nozioni devono essere interpretate alla luce del principio della presunzione di innocenza.

Invocando quest'ultimo principio, la ricorrente sosteneva che la pubblicazione della decisione perossidi era illegittima nella parte in cui questa comprendeva alcune constatazioni relative ad un preteso comportamento illegittimo da parte sua. A tale riguardo il Tribunale osserva che, anche se, secondo la citata sentenza *Bank Austria Creditanstalt/Commissione*, l'interesse di un'impresa a che i dettagli del comportamento illecito rimproveratole dalla Commissione non siano divulgati al pubblico non merita alcuna particolare protezione, l'applicazione di tale giurisprudenza presuppone che l'infrazione constatata figurì nel dispositivo della decisione, essendo questa circostanza indispensabile affinché tale impresa possa contestare la decisione in giudizio. Siccome la decisione perossidi non soddisfaceva tale condizione nei confronti della ricorrente, il Tribunale dichiara che le constatazioni concernenti quest'ultima non sono state legalmente accertate e non possono essere divulgate. Infatti, una situazione di tal genere contrasta con il principio della presunzione di innocenza e viola quello della protezione del segreto professionale, principi che esigono che venga garantito il rispetto della reputazione e della dignità della ricorrente.

### *Aiuti di Stato*

#### 1. Norme sostanziali

##### a) Elementi costitutivi di un aiuto di Stato

La questione della qualificazione come misure di aiuto di Stato è stata oggetto di diverse sentenze del Tribunale durante l'anno passato. Si menzionerà, in particolare la sentenza

<sup>(56)</sup> Sentenza del Tribunale 30 maggio 2006, causa T-198/03, Racc. pag. II-1429.

*Olympiaki Aeroporia Ypiresies/Commissione* <sup>(57)</sup>, in cui il Tribunale ha annullato parzialmente una decisione della Commissione che ordinava specificamente il recupero di un aiuto di Stato consistente, per la Repubblica ellenica, nell'aver tollerato mancati pagamenti dell'imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: l'«IVA») su carburante e pezzi di ricambio per aerei. Il Tribunale ha considerato che la Commissione aveva omesso di verificare se tale mancato pagamento comportasse un reale vantaggio economico, così da poter essere qualificato come aiuto di Stato. Essendo l'IVA, in linea di principio, neutra per ciò che riguarda la situazione concorrenziale in quanto essa può essere o immediatamente detratta come imposta versata a monte, o recuperata in breve termine, l'unico vantaggio di cui avrebbe potuto beneficiare la ricorrente sarebbe consistito in un vantaggio in termini di flussi di cassa a seguito del temporaneo esborso dell'imposta a monte. Orbene, il Tribunale ha rilevato che, nella fattispecie, il mancato pagamento dell'IVA non era sufficiente, in linea di principio, a presumere che la ricorrente avesse beneficiato di un vantaggio ai sensi dell'art. 87 CE.

Nella sentenza *Bouygues e Bouygues Télécom/Commissione* <sup>(58)</sup>, il Tribunale ha confermato la decisione della Commissione che aveva concluso che non vi era un aiuto di Stato per mancanza di vantaggio selettivo concesso a taluni operatori da una misura nazionale che riduceva i canoni dovuti da questi a titolo delle licenze UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) al fine di allineare le condizioni di concessione di tutte le licenze. Infatti, la perdita di risorse dello Stato che ne risulta non è sufficiente a integrare gli estremi di un aiuto di Stato essendo essa inevitabile, data l'economia del sistema, poiché la disciplina comunitaria dei servizi di telecomunicazioni si fonda sulla parità di trattamento tra gli operatori ai fini dell'attribuzione delle licenze e della determinazione dei canoni. Il Tribunale evidenzia, peraltro, che gli interessati non hanno, nella fattispecie, beneficiato del vantaggio potenziale procurato dall'antiorità dell'attribuzione delle licenze ai primi operatori a causa del ritardo accumulato nella predisposizione della rete UMTS.

## b) Obbligo di motivazione

Nella sentenza *Irlanda e a./Commissione* <sup>(59)</sup>, il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione relativa all'esenzione dall'accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina in talune regioni in Irlanda, in Francia e in Italia, rilevando d'ufficio un difetto di motivazione concernente la mancata qualificazione di tali misure come «aiuto esistente» stabilita dal regolamento n. 659/1999 <sup>(60)</sup>. Ai termini dell'art. 1, lett. b), v), di tale regolamento, è considerato esistente qualunque aiuto per cui può essere dimostrato che esso al momento della sua attuazione non costituiva un aiuto, ma lo è diventato successivamente a causa dell'evoluzione del mercato comune e senza aver subito modifiche da parte dello Stato membro interessato. Il Tribunale osserva che, conformemente alle disposizioni comunitarie che regolano le

<sup>(57)</sup> Sentenza del Tribunale 12 settembre 2007, causa T-68/03.

<sup>(58)</sup> Sentenza del Tribunale 4 luglio 2007, causa T-475/04 (oggetto d'impugnazione, causa C-431/07 P).

<sup>(59)</sup> Sentenza del Tribunale 12 dicembre 2007, cause riunite T-50/06, T-56/06, T-60/06, T-62/06 e T-69/06.

<sup>(60)</sup> Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo [88 CE] (GU L 83, pag. 1).

accise, le esenzioni controverse erano state autorizzate e prorogate da diverse decisioni adottate dal Consiglio su proposta della Commissione. Alla luce di ciò, il Tribunale dichiara che la Commissione, allorché non ha considerato gli aiuti di cui trattasi come esistenti a titolo della disposizione summenzionata del regolamento n. 659/1999, non aveva il diritto di limitarsi ad affermare che questa non era applicabile al caso di specie.

La citata sentenza *Salvat père e fils e a./Commissione* precisa la giurisprudenza del Tribunale relativa alla esigenza di motivazione delle decisioni della Commissione adottate riguardo a differenti misure considerate da questa come costitutive di un aiuto di Stato in applicazione dell'art. 87 CE. In tale sentenza, il Tribunale precisa che un esame delle condizioni di applicazione dell'art. 87 CE effettuato in maniera complessiva da una decisione della Commissione non può essere considerato di per se stesso come contrario all'obbligo di motivazione, e ciò tanto più che le misure interessate si inscrivevano in uno stesso piano di azione.

Nella sentenza *Département du Loiret/Commissione* <sup>(61)</sup> il Tribunale ha constatato, per contro, l'insufficiente motivazione di una decisione della Commissione che dichiarava incompatibile con il mercato comune un aiuto di Stato erogato illegittimamente ad un'impresa nella forma di una cessione di un terreno sistemato a un prezzo preferenziale. Il Tribunale ha rilevato che tale decisione non conteneva le informazioni necessarie sulle modalità di calcolo dell'importo dell'aiuto da recuperare, in particolare riguardo all'applicazione di un tasso d'interesse composto al fine di attualizzare il valore iniziale della sovvenzione.

### c) Recupero

In forza della giurisprudenza ripresa e sancita dall'art. 13, n. 1, del regolamento n. 659/1999, la Commissione è abilitata ad adottare una decisione sul fondamento delle informazioni disponibili quando essa è confrontata a uno Stato membro che non adempie al suo dovere di collaborazione e che si astiene dal fornirle le informazioni da essa richieste per esaminare la compatibilità di un aiuto con il mercato comune. Nella sentenza *MTU Friedrichshafen/Commissione* <sup>(62)</sup>, il Tribunale ha statuito che benché l'art. 13, n. 1, di tale regolamento consenta alla Commissione, dopo aver rispettato le esigenze procedurali ivi stabilite, di adottare una decisione con cui dichiara l'incompatibilità dell'aiuto sulla base delle informazioni disponibili e di ordinare, eventualmente, allo Stato membro interessato di recuperare l'aiuto presso i beneficiari, esso non le consente tuttavia di imporre, nemmeno in solido, nei confronti di una determinata impresa un obbligo di restituzione di una parte determinata dell'importo di un aiuto dichiarato incompatibile e erogato illegittimamente, allorché il trasferimento di risorse statali di cui la detta impresa avrebbe beneficiato costituisce un'ipotesi.

<sup>(61)</sup> Sentenza del Tribunale 29 marzo 2007, causa T-369/00 (oggetto d'impugnazione, causa C-295/07 P).

<sup>(62)</sup> Sentenza del Tribunale 12 settembre 2007, causa T-196/02 (oggetto d'impugnazione, causa C-520/07 P).

Nella sentenza *Scott/Commissione* <sup>(63)</sup>, il Tribunale ha ricordato che l'obiettivo del recupero di un aiuto illegittimo non è quello di infliggere una sanzione non prevista dal diritto comunitario, ma quello di far perdere al suo beneficiario il vantaggio di cui esso aveva goduto sul mercato nei confronti dei suoi concorrenti e di ripristinare la situazione anteriore all'erogazione del detto aiuto. La Commissione dunque non può né, per scrupolo di clemenza, disporre il recupero di un importo inferiore al valore dell'aiuto ricevuto né, per sottolineare la sua disapprovazione riguardo alla gravità dell'illecito, ingiungere il recupero di un importo superiore a tale valore.

#### d) Applicazione della normativa nel tempo

Nella sentenza *Freistaat Sachsen/Commissione* <sup>(64)</sup>, il Tribunale ha dovuto occuparsi di un ricorso di annullamento di una decisione della Commissione relativa ad un regime di aiuti istituito dalle autorità del Land di Sassonia a favore delle piccole e medie imprese. Il Tribunale ha accolto favorevolmente l'argomento del ricorrente secondo cui la Commissione avrebbe dovuto esaminare il regime di aiuti in questione alla luce delle disposizioni vigenti alla data della notifica e non di quelle entrate in vigore successivamente a tale data. Rilevando inoltre la completezza della notifica iniziale dell'aiuto, effettuata prima dell'entrata in vigore di quest'ultimo regolamento, il Tribunale evidenzia che l'applicazione di una nuova norma relativa alla compatibilità degli aiuti di Stato ad un aiuto notificato prima della sua entrata in vigore è ammissibile solo se dalla formulazione, dalle finalità e dall'impianto sistematico della nuova normativa di cui si tratta emerge che questa è tale da trovare applicazione retroattiva e, all'occorrenza, se sia stato debitamente rispettato il legittimo affidamento degli interessati.

## 2. Regole di procedura

Nella citata sentenza *Scott/Commissione*, il Tribunale precisa che, benché nessuna disposizione del procedimento di controllo degli aiuti di Stato disciplinato dall'art. 88 CE riservi, tra gli interessati, un ruolo particolare al beneficiario dell'aiuto e benché quest'ultimo non abbia lo status di parte in tale procedimento, la Commissione può, tenuto conto del suo obbligo d'esame diligente e imparziale del fascicolo, essere tenuta, in talune circostanze, a prendere in considerazione le osservazioni del beneficiario presentate dopo la scadenza del termine concesso agli interessati dalla decisione di avvio del procedimento formale d'esame.

In tale sentenza il Tribunale ha anche precisato la sua giurisprudenza secondo cui la legittimità di una decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato dev'essere valutata alla luce delle informazioni di cui poteva disporre la Commissione quando l'ha adottata, di modo che il ricorrente non può avvalersi di argomenti di fatto ignoti alla Commissione e non segnalati nel corso di tale procedimento formale d'esame. Il Tribunale precisa che da questa giurisprudenza non emerge che prove prodotte dal beneficiario di

<sup>(63)</sup> Sentenza del Tribunale 29 marzo 2007, causa T-366/00 (oggetto d'impugnazione, causa C-290/07 P).

<sup>(64)</sup> Sentenza del Tribunale 3 maggio 2007, causa T-357/02 (oggetto d'impugnazione, causa C-334/07 P).

un aiuto nell'ambito di un ricorso di annullamento non possono essere prese in considerazione per valutare la legittimità della decisione impugnata qualora siano state presentate validamente alla Commissione nel corso del procedimento amministrativo anteriormente all'adozione della decisione e qualora quest'ultima le abbia escluse senza motivo.

Nella sentenza *Tirrenia di Navigazione e a./Commissione* <sup>(65)</sup>, le ricorrenti chiedevano l'annullamento della decisione della Commissione di avviare il procedimento formale di esame relativo ad un aiuto di Stato concesso ad imprese italiane di navigazione. Visto che le principali questioni di merito erano già state decise dalla Corte in una causa connessa <sup>(66)</sup>, il Tribunale ha rilevato che gli spetta verificare se la soluzione accolta dalla Corte sia trasponibile al caso di specie in quanto gli argomenti addotti dalle ricorrenti sono differenti da quelli cui la Corte ha già dato risposta e dal momento che le ricorrenti dinanzi al Tribunale non avevano avuto l'opportunità di essere sentite dalla Corte, non essendo previsto l'intervento di privati dinanzi a tale giudice in una controversia del genere.

Peraltro, fondandosi sulla giurisprudenza della Corte riguardante l'estensione del divieto di statuire ultra petita <sup>(67)</sup>, il Tribunale dichiara che, nel caso in cui l'istituzione convenuta trascuri di esporre una considerazione di diritto la cui deduzione avrebbe dimostrato che l'atto impugnato è lecito, spetta al giudice comunitario tenere conto di tale considerazione di diritto al fine di evitare l'annullamento di un atto lecito. Di conseguenza, il Tribunale si fonda di propria iniziativa sulla considerazione secondo cui terzi interessati non possono ottenere l'annullamento della decisione sulla base di elementi che non sono stati sottoposti alla Commissione dalle autorità nazionali durante la fase del procedimento d'esame preliminare e respinge il ricorso.

### Scadenza del trattato CECA

Una serie di sentenze <sup>(68)</sup> pronunciate quest'anno ha chiarito le conseguenze della scadenza del trattato CECA sulla competenza della Commissione a constatare infrazioni alle regole di concorrenza nei settori precedentemente disciplinati dal detto trattato.

Il Tribunale rileva che la successione della disciplina del trattato CE a quella del trattato CECA si inserisce nel contesto della continuità dell'ordinamento giuridico comunitario e dei suoi obiettivi, la quale implica che la Comunità europea assicuri il rispetto dei diritti e degli obblighi sorti sotto la vigenza del trattato CECA. In tal modo, il perseguimento dell'obiettivo di una concorrenza non falsata nei settori inizialmente rientranti nel mercato

<sup>(65)</sup> Sentenza del Tribunale 20 giugno 2007, causa T-246/99.

<sup>(66)</sup> Sentenze della Corte 9 ottobre 2001 e 10 maggio 2005, causa C-400/99, *Italia/Commissione*, rispettivamente Racc. pag. I-7303 e Racc. pag. I-3657.

<sup>(67)</sup> Ordinanza della Corte 13 giugno 2006, causa C-172/05 P, *Mancini/Commissione*.

<sup>(68)</sup> Sentenze del Tribunale 12 settembre 2007, causa T-25/04, *González y Díez/Commissione*, e 25 ottobre 2007, cause riunite T-27/03, T-46/03, T-58/03, T-79/03, T-80/03, T-97/03 e T-98/03, *SP e a./Commissione*. Le questioni trattate in quest'ultima sentenza formano altresì oggetto delle sentenze in pari data, causa T-45/03, *Riva Acciaio/Commissione*; causa T-77/03, *Feralpi Siderurgica/Commissione*, e causa T-94/03, *Ferriere Nord/Commissione*.

comune del carbone e dell'acciaio non subisce interruzione a causa della scadenza del trattato CECA, poiché questo obiettivo è parimenti perseguito nell'ambito del trattato CE. In altri termini, a partire dal 24 luglio 2002, i settori precedentemente disciplinati dal trattato CECA — *lex specialis* — sono automaticamente entrati nell'ambito di applicazione del trattato CE — *lex generalis*.

Il Tribunale precisa tuttavia che, nell'ambito di ciascun trattato, le istituzioni sono competenti ad esercitare solo i poteri riconosciuti loro da tale trattato. Al contrario, i principi che disciplinano la successione delle norme nel tempo possono condurre all'applicazione di disposizioni sostanziali che non sono più in vigore al momento dell'adozione di un atto da parte di un'istituzione comunitaria.

In applicazione di tali principi, il Tribunale ha annullato, nella sentenza *Sp e a./Commissione*, la decisione che la Commissione aveva adottato, dopo la scadenza del trattato CECA, sulla base dell'art. 65, nn. 4 e 5, CA e non delle disposizioni corrispondenti del regolamento n. 17 <sup>(69)</sup>, per constatare un'infrazione all'art. 65, n. 1, CA commessa da diversi produttori italiani di tondi per cemento armato e che aveva imposto un'ammenda alle imprese interessate.

Nella sentenza *González y Díez/Commissione*, invece, il Tribunale afferma che la Commissione, dopo la scadenza del trattato CECA, aveva correttamente adottato una decisione relativa agli aiuti di Stato concessi in settori rientranti nell'ambito di applicazione di detto trattato sul fondamento dell'art. 88, n. 2, CE, con riferimento a situazioni acquisite anteriormente alla scadenza del trattato CECA. Tuttavia, per quanto riguarda le norme sostanziali, il Tribunale conclude che la Commissione non aveva il diritto di esaminare gli aiuti controversi alla luce di un regolamento adottato nell'ambito del trattato CE.

### Marchio comunitario

Anche quest'anno il numero di decisioni (128) adottate nell'ambito del regolamento n. 40/94 <sup>(70)</sup> ha rappresentato una parte rilevante delle cause definite. La percentuale di tali decisioni, infatti, costituisce ormai il 32 % del totale.

#### 1. Impedimenti assoluti alla registrazione

Su un totale di 68 sentenze che hanno statuito su cause relative a impedimenti assoluti alla registrazione, il Tribunale ha pronunciato tre sentenze di annullamento <sup>(71)</sup>. Nella prima sentenza *Kustom Musical Amplification/UAMI (Forma di una chitarra)*, esso ha constatato

<sup>(69)</sup> Regolamento soprammenzionato.

<sup>(70)</sup> Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

<sup>(71)</sup> Sentenze del Tribunale 7 febbraio 2007, causa T-317/05, *Kustom Musical Amplification/UAMI (Forma di una chitarra)*; 13 giugno 2007, causa T-441/05, *IVG Immobilien/UAMI (I)*, e 10 ottobre 2007, causa T-460/05, *Bang & Olufsen/UAMI (Forma di un altoparlante)*.

una violazione del diritto ad essere sentiti e dell'obbligo di motivazione in quanto i siti Internet che avevano consentito all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (in prosieguo: l'«UAMI») di concludere per il rigetto del marchio richiesto non erano consultabili a partire dagli indirizzi di siti Internet che l'UAMI aveva comunicato al richiedente prima di adottare la sua decisione.

Nella sentenza *IVG Immobilien/UAMI (I)*, il Tribunale ha censurato l'insufficienza dell'analisi che ha indotto l'UAMI a rifiutare la registrazione, per diversi servizi finanziari e immobiliari, di un segno figurativo costituito dalla lettera «i». Il Tribunale ha osservato, in particolare, che l'UAMI, invece di basarsi sulla banalità del segno di cui trattasi avrebbe dovuto chiedersi se tale segno fosse concretamente idoneo a distinguere, agli occhi del pubblico destinatario, i servizi forniti dal soggetto richiedente la registrazione del marchio da quelli forniti dai suoi concorrenti.

Infine, nella sentenza *Bang & Olufsen/UAMI (Forma di un altoparlante)*, il Tribunale constata che alla luce, segnatamente, dell'esame particolarmente attento che i consumatori effettuano al momento dell'acquisto di un bene durevole e tecnologico, la forma di un altoparlante può essere registrata come marchio tridimensionale, tenuto conto altresì del risultato estetico complessivo. Esso precisa inoltre che, sebbene l'esistenza di caratteristiche particolari od originali non costituisca una condizione sine qua non della registrazione, tuttavia la loro presenza può conferire il necessario grado di distintività ad un marchio che ne sarebbe altrimenti privo.

Nella sentenza *Neumann/UAMI (Forma di testa di microfono)* <sup>(72)</sup>, invece, il Tribunale conferma il rifiuto dell'UAMI di registrare come marchio comunitario la forma di una testa di microfono. Infatti, benché il consumatore medio dei prodotti in questione sia verosimilmente attento ai loro differenti dettagli tecnici o estetici, ciò non implica automaticamente che egli li percepirà come destinati a svolgere la funzione di un marchio. Peraltro, nessun carattere distintivo può derivare dal fatto che le imprese concorrenti siano state obbligate a rinunciare alla fabbricazione e alla commercializzazione di prodotti di forma analoga.

## 2. Impedimenti relativi alla registrazione

### a) Complementarità dei prodotti

Nella sentenza *El Corte Inglés/UAMI — Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños)* <sup>(73)</sup>, il Tribunale ha annullato la decisione dell'UAMI che aveva stabilito l'assenza di somiglianza fra capi d'abbigliamento, scarpe e copricapi, da un lato, e articoli in pelle quali borse a mano, portamonete e portafogli, dall'altro. Infatti, nella valutazione della complementarità di tali prodotti si deve considerare il fatto che essi possono svolgere una funzione estetica comune e contribuire, insieme, all'immagine esteriore dei consumatori. La percezione dei nessi che accomunano i prodotti di cui trattasi deve essere pertanto

<sup>(72)</sup> Sentenza del Tribunale 12 settembre 2007, causa T-358/04, *Neumann/UAMI (Forma di testa di microfono)*.

<sup>(73)</sup> Sentenza del Tribunale 11 luglio 2007, causa T-443/05.

valutata alla luce di un'eventuale esigenza di coordinamento tra le varie componenti di tale immagine esteriore in occasione della creazione e dell'acquisto di tali prodotti. Tale percezione può indurre a pensare che la responsabilità della loro fabbricazione incomba sulla stessa impresa.

A questo stesso proposito il Tribunale ha dichiarato, in altre due sentenze, rispettivamente, che il grado di complementarità tra i bicchieri da vino, le caraffe e i decantatori, da una parte, e il vino, dall'altra, non è sufficiente per ammettere l'esistenza di una somiglianza dei prodotti di cui trattasi e che l'evidente differenza tra prodotti di profumeria e articoli in pelle non può essere rimessa in discussione da considerazioni connesse alla loro eventuale complementarità estetica <sup>(74)</sup>.

#### b) Opposizioni fondate su segni diversi dai marchi anteriori

L'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94 permette di proporre opposizione contro la registrazione di un marchio comunitario invocando un segno diverso da un marchio anteriore. In occasione del contenzioso tra la società ceca Budějovický Budvar e la società americana Anheuser-Busch vertente sui marchi comunitari BUDWEISER e BUD, il Tribunale ha precisato la portata dei diritti conferiti da tale disposizione <sup>(75)</sup>. È stato constatato che la Budějovický Budvar, che aveva precedentemente registrato in Francia, a titolo dell'Accordo di Lisbona sulla protezione delle denominazioni d'origine, talune denominazioni d'origine per la birra, non poteva far valere le medesime per opporsi alle domande della Anheuser-Busch relative a prodotti identici o simili. Infatti, il diritto francese, anche se estende la tutela prevista dall'Accordo di Lisbona ai casi in cui i prodotti non sono simili, esige tuttavia che l'uso da parte di un terzo dei segni controversi sia idoneo a usurpare o indebolire la notorietà, in Francia, delle denominazioni d'origine in questione, circostanza che non era stata dimostrata dalla Budějovický Budvar.

#### c) Notorietà del marchio anteriore

Ai sensi dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94, il titolare di un marchio anteriore che gode di notorietà può presentare opposizione alla domanda di registrazione di un marchio simile o identico anche nel caso in cui quest'ultimo riguardi solo prodotti o servizi diversi da quelli contraddistinti dal marchio anteriore.

Nella sentenza *Sigla/UAMI — Elleni Holding (VIPS)* <sup>(76)</sup>, occorre stabilire se la notorietà del marchio denominativo VIPS, che designa in particolare una catena di ristorazione rapida,

<sup>(74)</sup> Sentenza del Tribunale 11 luglio 2007, causa T-263/03, *Mülhens/UAMI — Conceria Toska (TOSKA)*. La stessa analisi si trova nelle sentenze del Tribunale 11 luglio 2007, causa T-28/04, *Mülhens/UAMI — Cara (TOSKA LEATHER)*, e causa T-150/04, *Mülhens/UAMI — Minoronzoni (TOSCA BLU)*.

<sup>(75)</sup> Sentenze del Tribunale 12 giugno 2007, cause riunite T-57/04 e T-71/04, *Budějovický Budvar e Anheuser-Busch/UAMI (AB GENUINE Budweiser KING OF BEERS)*; cause riunite da T-53/04 a T-56/04, T-58/04 e T-59/04, *Budějovický Budvar/UAMI — Anheuser-Busch (BUDWEISER)*, e cause riunite da T-60/04 a T-64/04, *Budějovický Budvar/UAMI — Anheuser-Busch (BUD)*.

<sup>(76)</sup> Sentenza del Tribunale 22 marzo 2007, causa T-215/03.

potesse impedire la registrazione di tale medesimo marchio, tra l'altro, per servizi di programmazione di computer destinati ad alberghi e ristoranti. Il Tribunale ha precisato che il rischio che il marchio richiesto tragga indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore sussiste quando il consumatore, senza necessariamente confondere l'origine commerciale del prodotto o servizio in questione, è attirato dal marchio richiesto stesso, e acquisterà il prodotto o servizio contraddistinto dallo stesso in quanto recante detto marchio, identico o simile ad un marchio anteriore notorio. Tale valutazione è dunque diversa da quella diretta a determinare l'esistenza di un rischio di confusione quanto all'origine commerciale del prodotto o del servizio di cui trattasi. Poiché non erano state soddisfatte le condizioni necessarie, il Tribunale ha respinto il motivo.

Nella causa *Aktieselskabet af 21. november 2001/UAMI — TDK Kabushiki Kaisha (TDK)* <sup>(77)</sup>, invece, il Tribunale ha affermato che la circostanza che il marchio anteriore TDK, che designa apparecchi per la registrazione del suono e delle immagini, possedesse un maggiore carattere distintivo a motivo della sua notorietà consentiva al suo titolare di opporsi efficacemente alla registrazione del medesimo marchio per capi d'abbigliamento sportivi. Infatti, poiché il marchio anteriore era stato usato per attività di sponsorizzazione, in particolare di tipo sportivo, esisteva un rischio futuro non ipotetico che il marchio richiesto potesse trarre un vantaggio indebito dalla reputazione del marchio anteriore. Peraltro, la sentenza *Antartica/UAMI — Nasdaq Stock Market (nasdaq)* <sup>(78)</sup> ha precisato che la prova di tale rischio può essere fornita in particolare sulla base di deduzioni logiche risultanti da un'analisi delle probabilità e prendendo in considerazione le pratiche abituali nel settore commerciale pertinente nonché tutte le altre circostanze della fattispecie.

### 3. Procedimenti di nullità

Ai sensi degli artt. 51 e segg. del regolamento n. 40/94, all'UAMI può essere presentata una domanda diretta a far dichiarare la nullità di marchi già registrati. Sui tre ricorsi in materia esaminati nel periodo di riferimento il Tribunale ha pronunciato due sentenze di annullamento <sup>(79)</sup> e ha ricordato, in una di tali sentenze [sentenza *La Perla/UAMI — Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC)*], che l'applicazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 non richiede l'esistenza di un rischio di confusione.

Nella seconda sentenza che ha dato luogo ad un annullamento [sentenza *Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano/UAMI — Biraghi (GRANA BIRAGHI)*] si poneva la questione se la protezione che il regolamento n. 2081/92 <sup>(80)</sup> conferisce alla denominazione di origine protetta (in prosieguo: la «DOP») «grana padano» giustificasse l'annullamento del marchio GRANA BIRAGHI. Dopo aver ricordato che l'applicazione del regolamento n. 40/94 non

<sup>(77)</sup> Sentenza del Tribunale 6 febbraio 2007, causa T-477/04 (oggetto d'impugnazione, causa C-197/07 P).

<sup>(78)</sup> Sentenza del Tribunale 10 maggio 2007, causa T-47/06 (oggetto d'impugnazione, causa C-320/07 P).

<sup>(79)</sup> Sentenze del Tribunale 16 maggio 2007, causa T-137/05, *La Perla/UAMI — Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC)*, e 12 settembre 2007, causa T-291/03, *Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano/UAMI — Biraghi (GRANA BIRAGHI)*.

<sup>(80)</sup> Regolamento (CEE) del Consiglio 14 luglio 1992, n. 2081, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari (GU L 208, pag. 1).

deve pregiudicare la tutela concessa alle DOP, il Tribunale afferma che l'UAMI deve respingere o dichiarare nullo qualsiasi marchio che riprenda una denominazione registrata per prodotti che non sono oggetto di registrazione o che usurpi, imiti o evochi una DOP. A tali fini esso deve effettuare un'analisi dettagliata e verificare se il marchio richiesto contenga solo una componente generica di una DOP. Tale verifica deve essere fondata su indizi di ordine giuridico, economico, tecnico, storico, culturale e sociale, sulle normative nazionali e comunitarie pertinenti, nonché sulla percezione che il consumatore medio ha della denominazione (eventualmente indicata dai sondaggi). Nella fattispecie, il Tribunale afferma che la commissione di ricorso aveva erroneamente ritenuto che la denominazione «grana» fosse generica e che l'esistenza della DOP «Grana Padano» non ostasse alla registrazione del marchio GRANA BIRAGHI.

#### 4. Questioni di forma e di procedura

##### a) Procedimento dinanzi alla divisione di opposizione

Il Tribunale ha affermato che era conforme ai requisiti di forma vigenti un'opposizione che si limitava ad indicare che essa si basava su un rischio di confusione, in quanto tale indicazione è sufficiente affinché l'UAMI e la richiedente sappiano su quale motivo è fondata l'opposizione <sup>(81)</sup>. Esso ha inoltre precisato che la data di ricevimento da parte dell'UAMI di un fax incompleto di un atto di opposizione viene presa in considerazione ai fini del rispetto del termine per l'opposizione nel caso in cui l'opponente, di propria iniziativa, faccia diligentemente pervenire all'UAMI una versione completa di detto atto <sup>(82)</sup>.

Quanto all'esame della fondatezza delle opposizioni, il Tribunale precisa che una divisione d'opposizione deve procedervi anche quando la motivazione dell'atto introduttivo si limiti a menzionare il semplice «Rischio di confusione» e la spiegazione dei motivi dell'opposizione non possa essere presa in considerazione perché depositata in una lingua diversa dalla lingua dell'opposizione. Infatti, l'assenza di traduzione non comporta il rigetto dell'opposizione in quanto infondata. Tuttavia, l'esame deve tener conto solo delle informazioni contenute nella domanda di marchio, nella registrazione del marchio anteriore e nella parte dell'atto d'opposizione redatta nella lingua dell'opposizione <sup>(83)</sup>. Peraltro, il Tribunale osserva che la divisione d'opposizione non è tenuta ad impartire alla parte interessata un termine entro cui rimediare a tale irregolarità. Detta divisione può dunque rifiutarsi di prendere in considerazione elementi di prova che l'opponente non abbia depositato in tempo utile nella lingua appropriata <sup>(84)</sup>.

<sup>(81)</sup> Sentenza del Tribunale 16 gennaio 2007, causa T-53/05, *Calvo Growers/UAMI — Calvo Sanz (Calvo)*.

<sup>(82)</sup> Sentenza del Tribunale 15 maggio 2007, cause riunite T-239/05, da T-240/05 a T-247/05, T-255/05, T-274/05 e T-280/05 *Black & Decker/UAMI — Atlas Copco (Rappresentazione tridimensionale, in giallo e nero, di un utensile elettrico e a.)*.

<sup>(83)</sup> Sentenza Calvo, cfr. nota 81.

<sup>(84)</sup> Sentenza del Tribunale 11 luglio 2007, causa T-192/04, *Flex Equipos de Descanso/UAMI — Leggett & Platt (LURA-FLEX)*.

## b) Continuità funzionale

Durante il periodo di riferimento, il Tribunale ha annullato tre decisioni delle commissioni di ricorso che si erano rifiutate di prendere in considerazione fatti e prove che le parti non avevano prodotto in tempo utile dinanzi alle divisioni d'opposizione<sup>(85)</sup>. Conformemente agli orientamenti della giurisprudenza recente della Corte<sup>(86)</sup>, il Tribunale ha affermato che, se è pur vero che una parte non ha un diritto incondizionato a che i fatti e le prove che essa presenta tardivamente siano esaminati dalla commissione di ricorso, ciò non toglie tuttavia che, salvo disposizione contraria, quest'ultima dispone di un margine di discrezionalità nel decidere se occorra prendere in considerazione o meno detti elementi di prova ai fini della decisione che essa deve emettere. Per tale motivo, qualsiasi decisione a tal riguardo deve essere debitamente motivata e in essa occorre valutare, da un lato, se gli elementi prodotti tardivamente possano, prima facie, rivestire una reale pertinenza per quanto riguarda l'esito dell'opposizione e, dall'altro, se la fase del procedimento in cui interviene tale produzione tardiva e le circostanze che l'accompagnano non si oppongano alla presa in considerazione di detti elementi. Peraltro, in un'altra causa<sup>(87)</sup>, il Tribunale, dopo aver dichiarato che le disposizioni applicabili non lasciavano alcuna discrezionalità alla commissione di ricorso, ha confermato che quest'ultima si era correttamente rifiutata di prendere in considerazione la prova dell'uso serio del marchio anteriore che l'opponente aveva prodotto tardivamente dinanzi alla divisione d'opposizione.

Quanto all'obbligo di motivazione, il Tribunale sottolinea che, quando una commissione di ricorso ha confermato integralmente la decisione della divisione d'opposizione, tale decisione nonché la sua motivazione fanno parte del contesto in cui la commissione di ricorso ha adottato la sua decisione<sup>(88)</sup>.

Inoltre, il Tribunale segnala che, quando una commissione di ricorso considera infondato il motivo di impedimento relativo alla registrazione accolto da una divisione d'opposizione, essa è tenuta a pronunciarsi sugli altri motivi eventualmente invocati dinanzi a detta divisione, anche qualora quest'ultima li abbia respinti o non li abbia esaminati<sup>(89)</sup>.

Peraltro, il Tribunale ha considerato che la circostanza che la parte che chiede l'annullamento della decisione della commissione di ricorso che ha accolto l'opposizione contro la registrazione del marchio richiesto non abbia contestato, dinanzi alla commissione di ricorso, la somiglianza dei marchi in conflitto non può minimamente produrre l'effetto di impedire all'UAMI di conoscere della questione se tali marchi fossero simili o identici. Una siffatta circostanza a maggior ragione non può quindi produrre

<sup>(85)</sup> Sentenze del Tribunale LURA-FLEX, nota 82 supra; 4 ottobre 2007, causa T-481/04, *Advance Magazine Publishers/UAMI — Capela & Irmãos (VOGUE)*, e 6 novembre 2007, causa T-407/05, *SAEME/UAMI — Racke (REVIAN's)*.

<sup>(86)</sup> Sentenza della Corte 13 marzo 2007, causa C-29/05 P, *UAMI/Kaul*, Racc. pag. I-2213.

<sup>(87)</sup> Sentenza del Tribunale 12 dicembre 2007, causa T-86/05, *K & L Ruppert Stiftung/UAMI — Lopes de Almeida Cunha e a. (CORPO livre)*.

<sup>(88)</sup> Sentenza del Tribunale 21 novembre 2007, causa T-111/06, *Wesergold Getränkeindustrie/UAMI — Lidl Stiftung (VITAL FIT)*.

<sup>(89)</sup> Sentenza VIPS, nota 76 supra.

l'effetto di privare questa parte del diritto di contestare, nei limiti dell'ambito fattuale e giuridico della controversia proposta dinanzi alla commissione di ricorso, le valutazioni compiute da quest'ultima in merito <sup>(90)</sup>.

#### c) Rapporto fra impedimenti assoluti e impedimenti relativi alla registrazione

Nella sentenza *Ekabe International/UAMI — Ebro Puleva (OMEGA3)* <sup>(91)</sup>, il Tribunale dichiara che qualora l'UAMI, nell'ambito di un procedimento d'opposizione giunga alla conclusione che l'elemento dominante comune ai due marchi sia privo di carattere distintivo, esso deve riaprire il procedimento d'esame del marchio richiesto e constatare che un tale impedimento assoluto osta alla registrazione di detto marchio. Nella fattispecie, il ricorso viene quindi respinto in quanto il ricorrente non ha alcun interesse all'annullamento di una decisione che respinge la sua domanda di registrazione sulla base di un impedimento relativo alla registrazione, quando il risultato di tale annullamento può essere solo l'adozione da parte dell'UAMI di una nuova decisione di rigetto della domanda di registrazione, sulla base, questa volta, di un impedimento assoluto alla registrazione.

#### d) Possibilità di limitare l'elenco dei prodotti cui fa riferimento la domanda di marchio

La giurisprudenza secondo cui un ricorrente può limitare l'elenco dei prodotti a cui si riferisce la sua domanda di marchio, purché tale dichiarazione possa essere interpretata nel senso che egli non chiede più l'annullamento della decisione di rigetto nella parte in cui essa si riferisce ai prodotti che egli ha ormai escluso <sup>(92)</sup>, ha conosciuto sviluppi durante il periodo di riferimento, in quanto il Tribunale si è rifiutato, in due occasioni, di prendere in considerazione talune limitazioni invocate. Da una parte, la limitazione di una domanda di marchio, che in origine si riferiva a microfoni, solo ai «microfoni da studio e loro parti» è stata ritenuta idonea a modificare l'oggetto della controversia, dato che il pubblico destinatario sarebbe mutato rispetto a quello preso in considerazione dalla commissione di ricorso <sup>(93)</sup>. D'altra parte, una limitazione che non comporti il ritiro di uno o più prodotti dall'elenco ma la modifica della destinazione di tutti i prodotti compresi in tale elenco è stata considerata idonea ad incidere sull'esame del marchio comunitario condotto dall'UAMI <sup>(94)</sup>.

<sup>(90)</sup> Sentenza del Tribunale 18 ottobre 2007, causa T-425/03 (oggetto d'impugnazione, causa C-565/07 P), *AMS/UAMI — American Medical Systems (AMS Advanced Medical Services)*.

<sup>(91)</sup> Sentenza del Tribunale 18 ottobre 2007, causa T-28/05.

<sup>(92)</sup> Sentenza del Tribunale 5 marzo 2003, causa T-194/01, *Unilever/UAMI (Pasticca ovoidale)*, Racc. pag. II-383, punto 13.

<sup>(93)</sup> Sentenza Forma di testa di microfono, nota 72 supra.

<sup>(94)</sup> Sentenza del Tribunale 20 novembre 2007, causa T-458/05, *Tegometall International/UAMI — Wuppermann (TEK)*.

### Accesso ai documenti

Nelle tre sentenze pronunciate nel corso del 2007 concernenti il regolamento n. 1049/2001 <sup>(95)</sup>, il Tribunale ha precisato la portata di talune eccezioni al principio di trasparenza previste da detto regolamento per tutelare, in primo luogo, l'interesse pubblico nell'ambito delle relazioni internazionali e della politica finanziaria, monetaria o economica della Comunità, in secondo luogo, la vita privata e l'integrità dell'individuo, in terzo luogo, le procedure giurisdizionali e, in quarto luogo, gli obiettivi delle attività di indagine.

Quanto alla prima di tali eccezioni, prevista all'art. 4, n. 1, lett. a), terzo e quarto trattino del regolamento n. 1049/2001, la sentenza *WWF European Policy Programme/Consiglio* ha stabilito che il Consiglio poteva rifiutare alla ricorrente l'accesso ad una nota interistituzionale vertente su questioni relative alla conferenza dei ministri che l'Organizzazione mondiale del commercio aveva tenuto a Cancún nel settembre 2003. È stato infatti ritenuto che la divulgazione di detta nota avrebbe comportato un rischio ragionevolmente prevedibile e non meramente ipotetico di pregiudicare il margine negoziale della Comunità e dei suoi Stati membri.

Nella sentenza *Bavarian Lager/Commissione*, il Tribunale ha precisato la portata dell'eccezione al diritto di accesso ai documenti diretta a tutelare la vita privata e l'integrità dell'individuo [art. 4, n. 1, lett. b), del regolamento n. 1049/2001]. Il Tribunale ha chiarito il rapporto tra il regolamento n. 1049/2001, che intende garantire la maggiore trasparenza possibile del processo decisionale delle pubbliche autorità, ed il regolamento n. 45/2001 <sup>(96)</sup>, che mira a garantire la tutela della vita privata degli individui in sede di trattamento dei dati personali. Il Tribunale, chiamato a decidere se la Commissione avesse il diritto di non comunicare ad un'impresa un verbale contenente i nominativi dei partecipanti ad una riunione svoltasi qualche anno prima nell'ambito di un procedimento per inadempimento, riconosce che la divulgazione di tali dati personali costituisce sicuramente un « trattamento dei dati » ai sensi del regolamento n. 45/2001, ma aggiunge che tale trattamento è lecito in quanto è imposto dall'esigenza di rispettare l'obbligo legale di divulgazione stabilito dal regolamento n. 1049/2001.

Peraltro, poiché il regolamento n. 1049/2001 prevede che il richiedente l'accesso ad un documento non è tenuto a giustificare la sua richiesta, il Tribunale afferma che diventa inapplicabile la dimostrazione della necessità del trasferimento dei dati richiesta dal regolamento n. 45/2001. La protezione dei dati personali continua tuttavia ad essere garantita dal fatto che il regolamento n. 1049/2001 consente di rifiutare l'accesso ad un documento nel caso in cui la sua divulgazione arrecherebbe pregiudizio alla tutela della vita privata e dell'integrità degli individui interessati. Dopo aver ricordato che nessun

<sup>(95)</sup> Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43). Sentenze del Tribunale 25 aprile 2007, causa T-264/04, *WWF European Policy Programme/Consiglio*; 12 settembre 2007, causa T-36/04, (oggetto d'impugnazione, causa C-514/07 P) *API/Commissione* e 8 novembre 2007, causa T-194/04, *Bavarian Lager/Commissione*.

<sup>(96)</sup> Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2000, n. 45/2001, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU 2001, L 8, pag. 1).

motivo di principio consentiva di escludere le attività professionali e commerciali dalla nozione di «vita privata», il Tribunale ha affermato che la divulgazione dei nominativi dei partecipanti ad una riunione organizzata dalla Commissione non chiamava in causa la vita privata delle persone in questione, poiché queste ultime avevano espresso, durante la riunione, la posizione degli enti che rappresentavano e non la propria. In tali circostanze, la divulgazione dei nominativi dei partecipanti non richiedeva il previo accordo delle persone interessate.

Per quanto riguarda l'eccezione al principio di trasparenza diretta a tutelare le procedure giurisdizionali (art. 4, n. 2, secondo trattino, del regolamento n. 1049/2001), la sentenza *API/Commissione*, cit., ha contribuito a sviluppare la giurisprudenza relativa al diritto d'accesso agli atti di causa depositati dalle istituzioni presso i giudici comunitari.

Il Tribunale, a cui l'Association de la presse internazionale aveva proposto un ricorso contro la decisione della Commissione che le aveva rifiutato l'accesso a taluni atti relativi a diverse cause svoltesi dinanzi alla Corte o al Tribunale medesimo, ha innanzitutto ricordato che la Commissione era tenuta ad esaminare in modo concreto il contenuto di ciascun documento per il quale era stato chiesto l'accesso. Essa non era dunque legittimata a ritenere, in modo astratto, che tutte le memorie depositate nelle cause di cui essa era parte fossero automaticamente e globalmente coperte dall'eccezione di cui trattasi. Infatti, la possibilità di non effettuare un esame del contenuto dei documenti richiesti è ammessa solo quando sia manifesto che l'eccezione invocata si applica al loro contenuto integrale. A tal riguardo, il Tribunale osserva che, poiché la Commissione deve essere in grado di difendere la sua posizione al riparo da qualsiasi pressione esterna, essa può, fino al momento dell'udienza, rifiutarsi di divulgare le sue memorie senza dover effettuare preventivamente una valutazione concreta del contenuto delle medesime. Al contrario, dopo lo svolgimento dell'udienza, la Commissione è soggetta all'obbligo di effettuare una valutazione concreta di ciascun documento richiesto.

Per quanto riguarda il rifiuto di accesso alle memorie di una causa già conclusa, il Tribunale afferma che l'eccezione relativa alla tutela delle procedure giurisdizionali non può essere fatta valere utilmente, in quanto il contenuto delle memorie poteva già essere stato riprodotto nella relazione d'udienza, discusso nel corso dell'udienza pubblica e richiamato nella sentenza.

Peraltro, il Tribunale si è pronunciato anche sulla portata dell'eccezione al principio di trasparenza diretta a tutelare gli obiettivi delle attività di indagine (art. 4, n. 2, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001) e ha affermato che tale eccezione non autorizzava la Commissione a rifiutare al pubblico l'accesso ai documenti relativi ad un procedimento per inadempimento fino al momento in cui lo Stato membro interessato si fosse conformato alla sentenza che ha accertato la sua infrazione al diritto comunitario.

Nella sentenza *Bavarian Lager/Commissione*, cit., sono state fornite altre precisazioni per quanto riguarda tale eccezione. Il Tribunale constata che, anche se la necessità di preservare l'anonimato delle persone che sottopongono alla Commissione informazioni relative ad eventuali violazioni del diritto comunitario costituisce un obiettivo legittimo che può giustificare il diniego di accesso totale o anche parziale a determinati documenti, la Commissione non può pronunciarsi in abstracto sul pregiudizio che la divulgazione dei

dati richiesti potrebbe arrecare alla sua attività di indagine. Essa deve invece dimostrare che l'obiettivo di tali attività sarebbe stato concretamente ed effettivamente compromesso dalla divulgazione di un documento richiesto diversi anni dopo la chiusura del procedimento per inadempimento nell'ambito del quale esso era stato redatto.

### *Politica agricola comune*

Con la sentenza *Ungheria/Commissione* <sup>(97)</sup>, pronunciata con procedimento accelerato, il Tribunale ha annullato il regolamento della Commissione n. 1572/2006 <sup>(98)</sup> che introduce un nuovo criterio di qualità, vale a dire quello del peso specifico cui il granturco dev'essere conforme per essere ammissibile all'intervento presso gli organismi nazionali competenti, i quali acquistano, ad un determinato prezzo, il granturco raccolto nella Comunità e loro offerto, purché le offerte rispondano alle condizioni previste, in particolare in termini qualitativi e quantitativi. L'introduzione del criterio del peso specifico era giustificata, secondo tale regolamento, con riferimento alla nuova situazione nel regime d'intervento connessa in particolare all'ammasso di lunga durata di determinati cereali e ai suoi effetti sulla qualità dei prodotti.

Il Tribunale osserva, in primo luogo, che introducendo un nuovo criterio relativo al peso specifico del granturco, dodici giorni prima che il regolamento divenisse applicabile, ossia in un momento nel quale i produttori avevano già effettuato la semina e non potevano più influire sul peso specifico del raccolto, le disposizioni impugnate avevano ripercussioni sugli investimenti dei produttori interessati in quanto avevano modificato in modo sostanziale le condizioni d'intervento per il granturco. Poiché l'introduzione del nuovo criterio del peso specifico non era stata annunciata in tempo utile agli agricoltori interessati, la Commissione ha violato il loro legittimo affidamento.

Peraltro, in secondo luogo, il Tribunale osserva che, secondo i termini stessi di detto regolamento, un rafforzamento dei criteri di qualità preesistenti era necessario per proteggere i prodotti d'intervento dal deterioramento e mantenerli idonei a un successivo utilizzo. Invece, il medesimo regolamento non precisa chiaramente ed espressamente in che modo l'introduzione del criterio del peso specifico sarebbe diretta anche a rafforzare i criteri di qualità del granturco. Osservando che l'argomento della Commissione secondo cui il peso specifico sarebbe pertinente per valutare la qualità del granturco, in quanto esso avrebbe un'incidenza sul valore nutrizionale di quest'ultimo, non solo non è sostenuto da alcun elemento di prova, ma è inoltre contraddetto dai documenti messi a disposizione dalla Commissione stessa, e ricordando che non spetta ad esso sostituirsi alle parti nella produzione delle prove, il Tribunale non può che constatare l'esistenza di un errore manifesto di valutazione.

<sup>(97)</sup> Sentenza del Tribunale 15 novembre 2007, causa T-310/06.

<sup>(98)</sup> Regolamento (CE) della Commissione 18 ottobre 2006, n. 1572, recante modifica del regolamento (CE) n. 824/2000 che stabilisce le procedure di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d'intervento nonché i metodi di analisi per la determinazione della qualità (GU L 290, pag. 29).

## II. Contenzioso in materia di risarcimento danni

### *Competenza del Tribunale*

Quest'anno il Tribunale ha pronunciato tre ordinanze <sup>(99)</sup> con cui ha precisato la portata della sua competenza nell'ambito del contenzioso in materia di risarcimento danni.

La circostanza che, in forza del combinato disposto dell'art. 235 CE e dell'art. 288 CE, il giudice comunitario abbia competenza esclusiva per statuire sui ricorsi per risarcimento di un danno imputabile alla Comunità non può dispensarlo dal compito di accertare la vera natura del ricorso di cui è investito per il solo motivo che il preteso illecito sarebbe imputabile alle istituzioni comunitarie. Così, nell'ordinanza *Sinara Handel/Consiglio e Commissione*, il Tribunale afferma di non essere competente a conoscere una richiesta di risarcimento di un lucro cessante corrispondente all'importo dei dazi antidumping, al netto da imposte, pagati durante il periodo rilevante. Tale danno dev'essere considerato, in realtà, come derivante esclusivamente dal versamento dell'importo dovuto a titolo dei dazi antidumping imposti, di guisa che il ricorso consiste, in definitiva, in una domanda di rimborso dei detti dazi. Orbene, i giudici nazionali sono i soli competenti a conoscere una siffatta domanda.

La causa che ha dato luogo all'ordinanza *Document Security Systems/BCE*, da parte sua, ha indotto il Tribunale a fornire precisazioni sulla sua competenza a giudicare la responsabilità della Comunità nel caso in cui il preteso illecito consista nella violazione di una norma di diritto nazionale.

La ricorrente, affermando di essere titolare di un brevetto europeo, convalidato in nove Stati membri, relativo a strumenti di protezione contro la contraffazione di banconote, sosteneva che la Banca centrale europea (in prosieguo: la «BCE») aveva pregiudicato i diritti conferiti da tale brevetto. La ricorrente ha chiesto al Tribunale di dichiarare che la BCE aveva violato i diritti conferiti dal brevetto e di condannarla al risarcimento dei danni per la violazione di tali diritti. Il Tribunale rileva che, secondo la convenzione sulla concessione di brevetti europei, da una parte, il brevetto europeo produce lo stesso effetto giuridico di un brevetto nazionale in ciascuno Stato e, dall'altra, qualsiasi contraffazione del brevetto europeo viene valutata conformemente alla legge nazionale. Esso ne deduce che l'azione della ricorrente è diretta a contestare alla BCE la contraffazione di nove brevetti nazionali, circostanza che non rientra nella competenza dei giudici comunitari, ma in quella delle autorità nazionali.

Anche se le domande di risarcimento rientrano certamente nella competenza del Tribunale, la domanda è tuttavia respinta in quanto priva di qualsiasi fondamento giuridico, poiché la contraffazione di cui trattasi non è stata accertata dai giudici nazionali. Il Tribunale aggiunge che il termine di prescrizione dell'azione contro la Comunità può iniziare a

<sup>(99)</sup> Ordinanze del Tribunale 5 febbraio 2007, causa T-91/05, *Sinara Handel/Consiglio e Commissione; Comune de Champagne e a./Consiglio e Commissione*, cit., e 5 settembre 2007, causa T-295/05, *Document Security Systems/BCE*.

decorrere solo nel momento in cui la ricorrente abbia ottenuto dai giudici nazionali competenti la dichiarazione dell'esistenza di una contraffazione.

Infine, nell'ambito della causa che ha dato luogo all'ordinanza *Commune de Champagne e a./Consiglio e Commissione*, cit., il Tribunale sottolinea che gli effetti asseritamente pregiudizievoli che un accordo internazionale tra la Comunità e la Confederazione svizzera produce nei confronti dei ricorrenti sul territorio svizzero trovano la loro unica origine nella circostanza che, decidendo in maniera sovrana di sottoscrivere e ratificare il detto accordo, la Confederazione svizzera ha dato il consenso ad essere vincolata da quest'ultimo e si è impegnata ad adottare tutte le disposizioni specifiche atte a garantire l'esecuzione degli obblighi che ne conseguono. Ne consegue che l'eventuale danno che i ricorrenti potrebbero subire, sul territorio svizzero, a causa delle misure adottate dalle autorità svizzere in esecuzione dell'accordo non può essere considerato imputabile alla Comunità, ragion per cui il Tribunale non è competente a conoscere di un'azione diretta ad ottenerne il risarcimento

### Condizioni sostanziali

Secondo una costante giurisprudenza, in materia di responsabilità della Comunità per danni causati ai singoli da una violazione del diritto comunitario imputabile ad un'istituzione o ad un organo comunitario, un diritto al risarcimento è riconosciuto ove siano soddisfatte tre condizioni, vale a dire che la norma giuridica violata sia preordinata a conferire diritti ai singoli, che si tratti di violazione sufficientemente qualificata e che esista un nesso causale diretto tra la violazione dell'obbligo incombente all'autore dell'atto e il danno subito dai soggetti lesi <sup>(100)</sup>.

#### 1. Nozione di norma preordinata a conferire diritti ai singoli

Nella sentenza *Cytimo/Commissione* <sup>(101)</sup>, il Tribunale ha affermato che, in occasione delle trattative volte alla conclusione di un contratto tra l'autorità pubblica comunitaria e un offerente nel contesto di un procedimento di aggiudicazione di un appalto pubblico, il rispetto del principio di buona fede e del divieto di abuso del diritto costituiscono norme preordinate a conferire diritti ai singoli. Peraltro, sebbene derivi dall'art. 101, primo comma, del regolamento n. 1605/2002 <sup>(102)</sup> che l'amministrazione aggiudicatrice dispone di un margine discrezionale estremamente ampio al fine di rinunciare alla conclusione di un contratto e, pertanto, di rompere le trattative precontrattuali, la Commissione ha tuttavia violato, in modo sufficientemente qualificato, il principio di buona fede ed ha esercitato in modo abusivo il diritto conferitole da tale regolamento di rinunciare all'appalto pubblico proseguendo per due mesi trattative precontrattuali che sapeva destinate a non concludersi.

<sup>(100)</sup> Sentenza della Corte 5 marzo 1996, cause riunite C-46/93 e C-48/93, Brasserie du pêcheur e Factortame, Racc. pag. I-1029.

<sup>(101)</sup> Sentenza del Tribunale 8 maggio 2007, causa T-271/04.

<sup>(102)</sup> Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1).

Il Tribunale considera così che, non avvertendo immediatamente la ricorrente della sua decisione di rinunciare ad aggiudicare l'appalto, la Commissione le ha fatto perdere una seria opportunità di dare in locazione l'immobile ad un terzo per un periodo di due mesi.

Per quanto riguarda le norme violate dalla Commissione nell'ambito delle analisi economiche che essa conduce ai fini del controllo delle concentrazioni, il Tribunale, nella sentenza *Schneider Electric/Commissione* <sup>(103)</sup>, afferma che, se taluni principi e talune norme cui l'analisi concorrenziale deve conformarsi hanno proprio la natura di norme preordinate a conferire diritti ai singoli, non può ritenersi che tutte le norme che la Commissione deve rispettare nelle sue valutazioni economiche siano automaticamente dotate di un tale carattere. Il Tribunale non si è tuttavia pronunciato nella fattispecie sulla natura della norma la cui violazione era stata fatta valere, e si è limitato a dichiarare che tale violazione non poteva, di per sé, essere all'origine del danno asseritamente subito.

Per quanto riguarda la violazione dei diritti della difesa in quanto, nella sua comunicazione degli addebiti, la Commissione non aveva informato la ricorrente del fatto che, in caso di mancata presentazione di talune misure correttive, essa non aveva alcuna possibilità di ottenere una decisione che dichiarasse l'operazione compatibile, il Tribunale, ricordando il ruolo essenziale della comunicazione degli addebiti, osserva che occorre prendere in considerazione tanto l'importanza degli interessi finanziari e degli obiettivi industriali inerenti ad un'operazione di concentrazione di dimensione comunitaria, quanto la portata considerevole dei poteri di controllo di cui la Commissione dispone per regolare la concorrenza. Ne conclude che la ricorrente deduce la violazione di una norma preordinata a conferire diritti ai singoli.

Per contro, nella sentenza *Fédération des industries condimentaires de France e a./Commissione* <sup>(104)</sup>, il Tribunale considera che, nella loro qualità di norme attributive della competenza, gli artt. 211 CE e 133 CE hanno natura istituzionale e non costituiscono dunque norme di diritto preordinate a conferire diritti ai singoli.

## 2. Violazione sufficientemente qualificata

La nozione di violazione sufficientemente qualificata di una norma preordinata a conferire diritti ai singoli è stata oggetto di sviluppi importanti nel settore del controllo delle concentrazioni in occasione della causa che ha dato luogo alla sentenza *Schneider Electric/Commissione*, cit.

Dopo che il Tribunale aveva annullato, in una prima sentenza <sup>(105)</sup>, la decisione della Commissione che dichiarava incompatibile con il mercato comune la concentrazione tra la Schneider e la Legrand, la Schneider ha proposto un ricorso per risarcimento del danno subito in ragione di illegittimità inficianti tale decisione.

<sup>(103)</sup> Sentenza del Tribunale 11 luglio 2007, causa T-351/03.

<sup>(104)</sup> Sentenza del Tribunale 11 luglio 2007, causa T-90/03.

<sup>(105)</sup> Sentenza del Tribunale 22 ottobre 2002, causa T-310/01, *Schneider Electric/Commissione*, Racc. pag. II-4071.

Il Tribunale ammette che un effetto inibitorio, contrario all'interesse generale comunitario, potrebbe prodursi nei confronti della Commissione se la nozione di violazione qualificata fosse intesa come comprendente qualunque errore o vizio che, pur presentando un grado di gravità certo, non sia estraneo per la sua natura o per la sua entità al normale comportamento di un'istituzione incaricata di vigilare sull'applicazione delle regole di concorrenza, le quali sono complesse e soggette ad un importante margine interpretativo. Effettuando un bilanciamento degli interessi in gioco il Tribunale osserva che non può dunque considerarsi costitutiva di una violazione sufficientemente qualificata la violazione di un obbligo di legge che possa essere spiegata con i vincoli oggettivi a carico dell'istituzione e dei suoi agenti. Per contro, può costituire una violazione di tale tipo un comportamento che si traduca in un atto manifestamente contrario alla norma di diritto e gravemente pregiudizievole per gli interessi di soggetti terzi e che non possa trovare né giustificazione né spiegazione nei particolari vincoli che si impongono oggettivamente all'istituzione nel suo normale funzionamento.

Per quanto riguarda le carenze dell'analisi economica, il Tribunale sottolinea che occorre tener conto del fatto che una tale analisi implica in genere, tanto sul piano fattuale, quanto su quello del ragionamento elaborato, enunciati intellettuali complessi, nei quali possono insinuarsi alcune carenze, tenuto conto dei vincoli temporali che si impongono all'istituzione. Pertanto, la gravità di una carenza documentale o logica non sempre costituisce una circostanza sufficiente per far sorgere la responsabilità comunitaria.

Quanto alla violazione dei diritti della difesa, il Tribunale afferma che costituisce una violazione grave e manifesta il fatto che la Commissione abbia ommesso, nella comunicazione degli addebiti, una menzione essenziale per le sue conseguenze e per il dispositivo della decisione di incompatibilità. Orbene, tale violazione dei diritti della difesa non trova giustificazione né spiegazione nei vincoli particolari oggettivamente gravanti sui servizi della Commissione.

### 3. Nesso di causalità e contributo al proprio danno

Il Tribunale ha precisato, nella sentenza *Schneider Electric/Commissione*, cit., che il metodo di analisi del nesso di causalità consiste nel procedere ad un confronto tra la situazione generata, per il terzo interessato, dall'azione illecita e la situazione che sarebbe risultata da un comportamento dell'istituzione conforme alla norma di diritto. Quando il fatto illecito si inserisce in una decisione che ha per effetto di negare un'autorizzazione non può presumersi che, in mancanza del vizio identificato, il richiedente avrebbe necessariamente beneficiato di detta autorizzazione.

Nella fattispecie, il Tribunale osserva che, pur non essendo titolare di un diritto al riconoscimento della compatibilità dell'operazione, la ricorrente avrebbe tuttavia potuto avere una possibilità seria di ottenere una decisione favorevole, in quanto non si può escludere che, mediante proposte di cessione, essa fosse in grado di imporre alla Commissione di constatare, pena un errore di valutazione, la compatibilità dell'operazione. Il Tribunale considera tuttavia che la valutazione delle modifiche dei parametri economici che avrebbero necessariamente accompagnato un'eventuale decisione di compatibilità è troppo incerta per poter essere oggetto di una comparazione utile con la situazione

risultante dalla decisione di incompatibilità. Di conseguenza, il realizzarsi di tale possibilità è connesso a parametri troppo aleatori per poter essere oggetto di una quantificazione convincente, per cui non sussiste un nesso di causalità sufficientemente stretto tra l'illecito commesso e la privazione di un'eventuale decisione di compatibilità dell'operazione.

Per contro, il Tribunale ha affermato che un tale nesso sussisteva tra l'illecito commesso e due tipi di danno, vale a dire: da una parte, le spese sostenute dall'impresa per partecipare alla ripresa del procedimento di controllo dell'operazione a seguito della sentenza di annullamento e, dall'altra, la riduzione del prezzo di cessione che la ricorrente aveva dovuto concedere all'acquirente delle attività della Legrand per ottenere un rinvio della cessione ad una data idonea a far sì che i procedimenti giurisdizionali dinanzi al giudice comunitario non fossero privati del loro oggetto prima di essere giunti a conclusione. A proposito di quest'ultimo aspetto il Tribunale sottolinea che è a causa dell'esistenza, nella decisione di incompatibilità, di due illeciti che potevano apparire alla ricorrente come manifesti che la medesima si è trovata obbligata, nella legittima ricerca di una decisione che statuisse in forma giuridicamente corretta sulla compatibilità dell'operazione, a rinviare la data della realizzazione effettiva della vendita della Legrand e ad accordare all'acquirente una riduzione del prezzo di cessione rispetto al prezzo che essa avrebbe ottenuto nell'ipotesi di una vendita definitiva e immediata intervenuta in assenza di una decisione di incompatibilità che appariva sin dall'inizio viziata da due illeciti manifesti.

Infine, tale sentenza illustra l'incidenza del comportamento del ricorrente sulla determinazione del danno risarcibile, conformemente alla giurisprudenza secondo cui, qualora un ricorrente abbia contribuito alla realizzazione del proprio danno, non può chiedere il risarcimento della parte di detto danno per cui è responsabile<sup>(106)</sup>. Su tale fondamento, dichiarando che, tenuto conto dell'ampiezza dell'operazione di fusione realizzata e del rafforzamento sensibile della potenza economica che essa avrebbe comportato a beneficio dei due unici attori predominanti presenti sul mercato rilevante, la ricorrente non poteva ignorare che la fusione realizzata rischiava quanto meno di creare o di rafforzare una posizione dominante in una parte sostanziale del mercato comune e che, a tale titolo, essa sarebbe stata proibita dalla Commissione, il Tribunale ha condannato la Commissione a risarcire solo i due terzi del danno subito dalla ricorrente per effetto della riduzione del prezzo di cessione della Legrand.

### III. Impugnazioni

Il Tribunale della funzione pubblica ha iniziato le sue attività giurisdizionali il 12 dicembre 2005 e il Tribunale è stato sinora chiamato a conoscere di 37 impugnazioni, 27 delle quali sono state proposte nel 2007. Quest'anno esso ha definito sette di queste cause<sup>(107)</sup>, di cui una con una sentenza di annullamento della decisione impugnata.

<sup>(106)</sup> Sentenza della Corte 7 novembre 1985, causa 145/83, *Adams/Commissione*, Racc. pag. 3539.

<sup>(107)</sup> Sentenze del Tribunale 23 maggio 2007, causa T-223/06 P, *Parlamento/Eistrup*; 5 luglio 2007, causa T-247/06 P, *Sanchez Ferriz/Commissione*, e 12 settembre 2007, causa T-20/07 P, *Commissione/Chatziioannidou*; ordinanze del Tribunale 12 giugno 2007, causa T-69/07 P, *Commissione/André*; 9 luglio 2007, causa T-415/06 P, *De Smedt/Commissione*; 12 luglio 2007, causa T-252/06 P, *Beau/Commissione*, e 14 dicembre 2007, causa T-311/07 P, *Nijs/Corte dei conti*.

In tale sentenza, pronunciata nella causa *Parlamento/Eistrup*, il Tribunale ha annullato l'ordinanza <sup>(108)</sup> con cui il Tribunale della funzione pubblica aveva respinto l'eccezione di irricevibilità sollevata dal Parlamento per il motivo che sull'atto introduttivo del ricorso, anziché essere apposta la firma autografa dell'avvocato del ricorrente, figurava un timbro che riproduceva tale firma. Il Tribunale afferma che, allo stato attuale del diritto processuale comunitario, la firma apposta di proprio pugno dall'avvocato sull'originale dell'atto introduttivo del ricorso costituisce l'unico mezzo che consente di garantire che la responsabilità del compimento e del contenuto di tale atto processuale sia assunta da una persona abilitata a rappresentare la parte ricorrente dinanzi ai giudici comunitari <sup>(109)</sup>.

#### **IV. Domande di provvedimenti provvisori**

Al Tribunale sono state presentate quest'anno 34 domande di provvedimenti provvisori, con un netto aumento rispetto alle domande (25) proposte nel 2006. Nel 2007, il giudice del procedimento sommario si è pronunciato in 41 cause, contro le 24 del 2006. Esso ha accolto quattro volte le domande di provvedimenti provvisori, vale a dire nelle ordinanze *IMS/Commissione, Du Pont de Nemours (France) e a./Commissione, Francia/Commissione e Donnici/Parlamento* <sup>(110)</sup>.

Nella causa *IMS/Commissione*, cit., la ricorrente chiedeva la sospensione dell'esecuzione del parere favorevole che la Commissione aveva dato su un decreto che le autorità francesi le avevano notificato conformemente alla direttiva 98/37 <sup>(111)</sup> e che vietava l'uso di talune macchine.

Il presidente ha ammesso l'esistenza di un *fumus boni iuris* rilevando in particolare che, poiché il decreto francese era stato annullato dal Conseil d'État e nessuna altra misura era stata adottata ai medesimi fini dalle autorità competenti, le macchine prodotte dalla ricorrente dovevano, prima facie, ritenersi rispondere ai requisiti della direttiva 98/37. Quanto all'urgenza, il presidente ha considerato che l'esecuzione del parere impugnato poteva mettere in pericolo l'esistenza della ricorrente, una piccola impresa fortemente indebitata presso le banche, la cui produzione era limitata e specializzata. Esso ha sottolineato che l'urgenza doveva essere riconosciuta a maggior ragione in quanto il

<sup>(108)</sup> Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 13 luglio 2006, causa F-102/05, *Eistrup/Parlamento*.

<sup>(109)</sup> Su tale questione, cfr. anche ordinanza del Tribunale 17 gennaio 2007, causa T-129/06, *Diy-Mar Insaat Sanayi ve Ticaret e Akar/Commissione*.

<sup>(110)</sup> Ordinanze del presidente del Tribunale 7 giugno 2007, causa T-346/06 R, *IMS/Commissione*, e 19 luglio 2007, causa T-31/07 R, *Du Pont de Nemours (France) e a./Commissione*; ordinanze del giudice del procedimento sommario 28 settembre 2007, causa T-257/07 R, *Francia/Commissione*, e 15 novembre 2007, causa T-215/07 R [oggetto d'impugnazione, causa C-512/07 P (R)], *Donnici/Parlamento*. Occorre aggiungere che, con ordinanza 24 gennaio 2007, causa T-366/00 R, *Scott/Commissione*, il presidente aveva accolto inaudita altera parte una richiesta di sospensione dell'esecuzione di una decisione che ordina il recupero di un aiuto di Stato prima di dichiarare, con ordinanza 30 marzo 2007, che non vi era più luogo a statuire su tale causa in quanto il Tribunale aveva annullato, il 29 marzo 2007, la decisione impugnata nella causa principale.

<sup>(111)</sup> Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 1998, 98/37/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine (GU L 207, pag. 1).

fumus boni iuris era particolarmente serio. Nel bilanciamento dei diversi interessi contrapposti, il presidente ha ritenuto che, poiché la Commissione aveva impiegato oltre cinque anni per emettere il suo parere, la sospensione dell'esecuzione del medesimo non comprometteva la salute e la sicurezza dei lavoratori.

La causa *Donnici/Parlamento, cit.*, aveva ad oggetto una domanda di sospensione della decisione del Parlamento che invalidava il mandato di deputato europeo del sig. Donnici a vantaggio del sig. Occhetto, contrariamente a quanto aveva deciso il Consiglio di Stato che, in ultima istanza, aveva confermato il mandato del sig. Donnici.

Il giudice del procedimento sommario ha ammesso l'esistenza di un fumus boni iuris poiché l'argomentazione del richiedente relativa all'incompetenza del Parlamento ad adottare la decisione impugnata presentava un carattere valido e non poteva essere disattesa senza un'analisi più approfondita, il cui svolgimento spettava solo al giudice del merito. Quanto all'urgenza, al giudice del procedimento sommario è apparso che nel caso in cui l'atto impugnato fosse stato annullato dal giudice del merito, il danno subito dal richiedente, se non si fosse proceduto alla sospensione dell'esecuzione del detto atto, sarebbe stato irreparabile dato che egli restava nell'impossibilità di svolgere il suo mandato di deputato europeo. Per quanto attiene al bilanciamento degli interessi occorre altresì tener conto dell'interesse del sig. Occhetto all'esecuzione della decisione impugnata, che implicava la conferma del mandato di quest'ultimo. In una siffatta situazione di parità tra i rispettivi interessi del richiedente e del sig. Occhetto, il giudice del procedimento sommario ha considerato determinante, da una parte, l'interesse della Repubblica italiana a vedere rispettata dal Parlamento la propria normativa in materia elettorale e, dall'altra, il carattere solido e valido dei motivi addotti al fine di dimostrare il fumus boni iuris. Di conseguenza, il giudice del procedimento sommario ha concesso la sospensione richiesta.

Tenuto conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia, la Commissione ha modificato la normativa comunitaria relativa alle encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST) adottando, nel 2007, disposizioni per mitigare le misure di polizia sanitaria applicabili. Nella sentenza *Francia/Commissione*, la ricorrente chiedeva la sospensione di tali disposizioni in quanto violerebbero il principio di precauzione.

Per quanto riguarda la condizione relativa al fumus boni iuris, il giudice del procedimento sommario ha ritenuto che essa fosse soddisfatta in quanto sussistevano serie incertezze scientifiche relative all'affidabilità dei test previsti dalle nuove disposizioni. La condizione relativa all'urgenza è stata parimenti considerata soddisfatta, poiché le disposizioni contestate potevano aumentare il rischio di destinare al consumo umano animali infettati da una EST. Quanto al bilanciamento degli interessi in gioco il giudice del procedimento sommario ha ricordato che alle esigenze di tutela della salute deve incontestabilmente essere riconosciuto un carattere preponderante rispetto alle considerazioni economiche e ha ordinato, di conseguenza, la sospensione dell'esecuzione richiesta.

Nell'ordinanza *Du Pont de Nemours (France) e a./Commissione, cit.*, relativa al controllo dei prodotti fitosanitari a titolo della direttiva 91/414 <sup>(112)</sup>, il presidente è stato chiamato a

<sup>(112)</sup> Direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230, pag. 1).

pronunciarsi su cinque richieste di sospensione dell'esecuzione di decisioni con cui la Commissione aveva limitato o ridotto l'autorizzazione all'immissione nel commercio comunitario di taluni prodotti. Egli ha accolto la domanda di provvedimenti provvisori relativa alle restrizioni all'utilizzo del flusilazolo.

Per quanto attiene al *fumus boni iuris*, è stato affermato che i motivi vertenti su una violazione della direttiva 91/414 e del principio di precauzione non erano, prima facie, privi di fondamento. Anche la condizione relativa all'urgenza è stata considerata soddisfatta. Dopo aver considerato che esisteva un serio rischio che la ricorrente subisse una perdita irreversibile di quote di mercato, che poteva, è vero, costituire oggetto di una successiva compensazione finanziaria, il giudice del procedimento sommario ha tuttavia dichiarato che, nelle circostanze della fattispecie, la gravità del danno non poteva derivare solo dal valore contabile dell'avviamento cui si riferivano le quote di mercato e dalla perdita di tale valore da parte di tutto il gruppo d'impresе, ma anche dalla presa in considerazione del fatto che le richiedenti erano presenti sul mercato da oltre vent'anni, che esse beneficiavano di autorizzazioni all'immissione in commercio del flusilazolo per numerosi impieghi in diversi Stati membri e che i loro prodotti godevano di una reputazione commerciale che avrebbe potuto essere significativamente intaccata dal divieto del flusilazolo. Procedendo al bilanciamento degli interessi in gioco, con riferimento, in particolare, al fatto che le richiedenti si limitavano a chiedere il mantenimento di una situazione che esisteva da molti anni e all'interesse degli agricoltori a poter disporre dell'unico rimedio efficace contro talune malattie, il giudice del procedimento sommario ha concesso la sospensione richiesta.

Per contro, nelle ordinanze *Cheminova e a./Commissione* <sup>(113)</sup>, *FMC Chemical e a./Commissione* <sup>(114)</sup> e *DowAgroSciences e a./Commissione* <sup>(115)</sup>, le quattro domande di sospensione di decisioni che vietano l'immissione in commercio di talune sostanze sono state respinte per mancanza di urgenza, in quanto il danno che tali decisioni rischiavano di provocare alle richiedenti non era sufficientemente grave dato che rappresentava meno dell'1 % del loro fatturato. A tal riguardo, il presidente ha aggiunto che, in realtà, tale percentuale era ancora inferiore, poiché non occorre prendere in considerazione il danno invocato da quelle parti del procedimento d'urgenza che non erano peraltro manifestamente legittimate a proporre il ricorso di annullamento nella causa principale, vale a dire le imprese che immettevano in commercio il prodotto, le quali non erano individualmente interessate dalla decisione impugnata.

<sup>(113)</sup> Ordinanza del presidente del Tribunale 4 dicembre 2007, causa T-326/07 R.

<sup>(114)</sup> Ordinanza del presidente del Tribunale 11 dicembre 2007, cause T-349/07 R e T-350/07 R.

<sup>(115)</sup> Ordinanza del presidente del Tribunale 17 dicembre 2007, causa T-367/07 R.